



**PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER L'ADOZIONE DI UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI
GESTIONE**

ai sensi del Decreto Legislativo

8 giugno 2001 n. 231

LINEE GUIDA

Documento approvato dal CdA del GSE con delibera del giorno 15 febbraio 2018

INDICE

| | |
|--|-----------|
| 2 INTRODUZIONE..... | 3 |
| 3 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001..... | 4 |
| 4 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA | 11 |
| 5 IL MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO DA GSE | 12 |
| 5.1 COMPOSIZIONE DEL MODELLO | 12 |
| 5.2 OBIETTIVI PERSEGUITI DAL GSE CON L'ADOZIONE DEL MODELLO..... | 12 |
| 5.3 ADOZIONE DEL MODELLO NEL GRUPPO GSE | 14 |
| 5.4 AGGIORNAMENTO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO | 15 |
| 5.5 ATTUAZIONE DEL MODELLO | 16 |
| 6 L'ORGANO DI VIGILANZA..... | 16 |
| 6.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI VIGILANZA..... | 16 |
| 6.5 ATTIVITÀ DI REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIALI..... | 20 |
| 7 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANO DI VIGILANZA (OV)..... | 20 |
| 7.1 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI..... | 21 |
| 8 RAPPORTI CON IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)..... | 22 |
| 9 PERSONALE: FORMAZIONE, INFORMAZIONE E VALUTAZIONE | 22 |
| 9.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE | 22 |
| 9.2 PRESUPPOSTI DEL SISTEMA SANZIONATORIO APPLICABILE..... | 23 |
| 9.3 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI..... | 24 |
| 9.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI..... | 26 |
| 10 ALTRE MISURE DI TUTELA..... | 26 |
| 10.1 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI..... | 26 |
| 10.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI | 27 |
| 11 CODICE ETICO | 27 |
| 12 NORME E PROCEDURE AZIENDALI..... | 28 |
| 13 CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO..... | 28 |

1 DEFINIZIONI

- **“GSE”**: Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
- **“Codice Etico”**: codice etico adottato dal GSE;
- **“OV”**: organismo di vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001;
- **“Consulenti”**: coloro che agiscono in nome e/ o per conto del GSE;
- **“Dipendenti”**: tutti i lavoratori subordinati del GSE (compresi i dirigenti);
- **“Gruppo”**: il GSE e le società da questi controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c.;
- **“Linee Guida”**: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria;
- **“Modello”**: i principi generali di riferimento per l’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001;
- **“Organi Sociali”**: i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale del GSE;
- **“P.A.”**: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari nella loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- **“Partner”**: controparti contrattuali del GSE, sia persone fisiche sia persone giuridiche, ovvero soggetti con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata;
- **“Processi Sensibili”**: attività del GSE nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati;
- **“Reati”**: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal d.lgs. 231/01.

2 INTRODUZIONE

Il presente documento definisce i principi generali di riferimento per l’adozione di un modello organizzativo che la società Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. ha inteso adottare in ragione di quanto disposto dal decreto legislativo n.231 del 2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). Il Modello è costituito da più documenti coordinati secondo quanto esposto al successivo paragrafo 5 “Il modello organizzativo adottato da GSE”.

3 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche “Decreto”) - entrato in vigore il 4 luglio 2001- è stato emanato sulla base di una delega legislativa ampia e con riferimento agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie sulla corruzione dei pubblici ufficiali. Il decreto introduce e disciplina la responsabilità cosiddetta “amministrativa” delle società (enti e imprese collettive, tra cui anche le società di diritto privato che esercitano un pubblico servizio in concessione) in dipendenza della commissione di determinati reati, commessi nell’interesse o a vantaggio della Società, da parte di alcune categorie di soggetti.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. Viene quindi introdotto un sistema sanzionatorio autonomo degli enti in considerazione del fatto che, nell’ambito di illeciti commessi nell’attività d’impresa, la persona fisica non è quasi mai l’esclusivo autore del fatto reato ma che il reato è spesso espressione della politica aziendale o deriva da una colpa di organizzazione.

I reati per i quali è prevista l’applicazione della disciplina di cui al D. Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- **i reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.), corruzione e frode; e in particolare: malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.) (artt. 24 e 25 D.Lvo 231/01)**
- **i reati in materia di violazione di sistemi informatici e di trattamento illecito di dati (art. 24-bis)**
- **i delitti di criminalità organizzata di cui alla Legge 94 del 2009 art. 2: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.); Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.); - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’art. 2, comma terzo, della L.18/04/1975 n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a., numero 5, c.p.p.); (art. 24 ter D.Lvo 231/01)**
- **i delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento così come previsto dalla Legge 99 del 2009, art. 15,**

(art. 453 e ss. c.p.), ai quali l'applicazione del D.Lvo. 231/01 è stata estesa con il D.L. 350/01, convertito nella L. 409/01 (art. 25 bis D.Lvo 231/01)

- i delitti contro l'industria e il commercio previsti dalla Legge 99 del 2009 art. 15: Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.); Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.); Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.); Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.); Illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.); Frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); (art. 25 bis 1 D.Lvo. 231/01)
- i reati societari previsti dal codice civile, in seguito al D.Lvo 61/02: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.), non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter), False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)¹, impedito controllo (art. 2625 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629bis c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c), istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)², illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.) (art. 25 ter D.Lvo 231/01)
- i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o da leggi speciali, ai sensi della L. 7/03 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 19 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" (art. 25 quater D.Lvo 231/01)
- i delitti in relazione a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.), come previsto dalla L. 7/06 (art. 25 quater 1 D.Lvo 231/01)
 - i delitti contro la personalità individuale previsti dal codice penale (art. 600 e ss. c.p.) in base alla L. 228/03 (art. 25 quinquies D.Lvo 231/01)
- i reati in materia di Abusi di mercato ex artt. 184 e 185 D.Lvo 58/98 (art. 25 sexies D.Lvo 231/01)

¹ L'art. 2621-bis e l'art. 2621-ter sono stati introdotti dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69. L'art. 2622 modificato dalla stessa norma, non riguarda il GSE poiché non è una società quotata.

² L'art. 2635 bis è stato introdotto dal D. Lgs. n. 38/2017 inerente alla lotta alla corruzione nel settore privato, del 15/03/2017, con decorrenza 14/04/2017.

- i delitti di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime (art. 589 e 590, terzo comma, c.p.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, così come previsti dall'art. 300 del d. lgs. del 9 aprile 2008 n. 81(art. 25 septies D.Lvo 231/01)
- i delitti di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 648 ter e art. 648 ter 1 c.p.), come stabilito dal D.Lvo 231/07 e dalla Legge del 15/12/2014 n. 186 Articolo 3 (art. 25 octies D.Lvo 231/01)
- i delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dalla Legge 22/04/1941 n. 633, ai quali l'applicazione del D.Lvo. 231/01 è stata estesa con la Legge 99 del 2009;(art. 25 novies D.Lvo. 231/01)
- il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.), così come previsto dalla Legge 116 del 2009, art. 4; (art. 25 decies D.Lvo. 231/01)
- i Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla Legge del 22/05/2015 n. 68 Articolo 1].
 - ✓ inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
 - ✓ disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
 - ✓ delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies);
 - ✓ traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies);
 - ✓ uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
 - ✓ distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
 - ✓ scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs 152/06, art. 137);
 - ✓ attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256);
 - ✓ inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs 152/06, art. 257);
 - ✓ violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/06, art. 258);
 - ✓ traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259);
 - ✓ attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260);

- ✓ false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-bis);
 - ✓ importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2);
 - ✓ Inquinamento doloso (D.Lgs. 202/07, art. 8);
 - ✓ Inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9);
- i reati transnazionali previsti dal codice penale e da leggi speciali, così come individuati dalla L. 146/06 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15/11/2000 ed il 31/05/2001”;
 - il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, come previsto dall’art. 2, comma 1, del d. lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (art. 25-duodecies D. L.vo 231).

In ogni caso, la responsabilità della società è collegata sempre e comunque al principio della legalità: cioè la società risponde solo se, in relazione al singolo reato, è espressamente prevista la responsabilità amministrativa della società con legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

La responsabilità delle società è collegata a reati commessi da soggetti in posizione apicale e da soggetti in posizione subordinata agli apicali nell’interesse o vantaggio della società.

Sono considerati dalla norma **soggetti apicali** le persone con funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché le persone che esercitano anche di fatto la gestione ed il controllo della stessa.

Sono considerati **soggetti in posizione subordinata**, le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali. La circolare interpretativa Assonime n. 68/02 specifica che, nell’ambito dei soggetti in posizione subordinata, la norma non si riferisce a tutti coloro che offrono prestazioni di lavoro all’ente, indipendentemente dalla mansione affidata, ma, tra questi, ai soli prestatori di lavoro che in ragione della mansione svolta, possono compiere uno dei reati per i quali la disciplina è prevista. Rientrano in quest’ambito anche i soggetti sottoposti all’obbligo di vigilanza da parte dei vertici della società o che agiscono in nome della società quali, ad es., fornitori, consulenti, collaboratori, parasubordinati, partners in operazioni di joint ventures. Per i reati societari la norma fa invece riferimento solo ai reati commessi dai seguenti soggetti: “amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, liquidatori o persone sottoposte alla loro

vigilanza”, oltre al richiamo all’ ”amministratore di fatto”.

La responsabilità della società – che si ribadisce è ulteriore rispetto a quella della persona fisica autore del reato – si configura solo se il reato è stato commesso nell’interesse o vantaggio della società. Ciò significa che non sussiste la responsabilità della società se la persona fisica ha agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi (in cui il terzo non sia la Società o il Gruppo cui la stessa appartiene). La responsabilità amministrativa sarà esclusa laddove il soggetto in rapporto qualificato con l’impresa abbia agito - oltre che al di fuori dei poteri e delle funzioni a lui conferiti anche in vista di un interesse in alcun modo collegabile alla politica e alle finalità dell’impresa, ponendo in essere un’azione completamente arbitraria. Benché il decreto faccia esplicito riferimento ad una responsabilità di tipo “amministrativo”, vi sono numerosi punti di contatto con la responsabilità di tipo penale, ad es. l’accertamento della responsabilità che è di competenza del giudice penale e l’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto all’accertamento della responsabilità della persona fisica autrice dell’azione criminosa. Si è, infatti, introdotta una figura "ibrida" di responsabilità amministrativa della persona giuridica, valutata dal giudice penale in un processo a carico di un altro soggetto (persona fisica: es. amministratore, dirigente o dipendente) imputato di un reato tra quelli specificatamente previsti dalla legge in questione. Si tratta, perciò, di una responsabilità amministrativa accertata dal giudice penale secondo le regole del processo penale, in cui la società è equiparata all’imputato. La responsabilità della società è connessa sostanzialmente all’azione di responsabilità penale dell’imputato e quindi, per esigenze di economia, efficienza e garanzia, a quest’ultima avvinta anche proceduralmente, ma è autonoma nel senso che sussiste anche quando (art.8):

A) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;

B)il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione. L'ente può rinunciare all'amnistia.

Tuttavia, quando identificato, l’autore del reato deve pur sempre essere compreso nell’ambito delle persone che agiscono per la società.

Le sanzioni previste per la società sono:

- sanzioni pecuniarie, commisurate alla gravità del fatto e alle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di attribuire efficacia alla sanzione;
- sanzioni interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. Se sussistono le condizioni per l’interdizione dell’attività di

impresa, ma questa svolge un servizio pubblico o di pubblica necessità la cui interruzione potrebbe pregiudicare gravemente la collettività, il giudice può sostituire la sanzione interdittiva con la nomina di un commissario per la stessa durata che avrebbe avuto la sanzione. Lo stesso criterio viene adottato nel caso l'interruzione dell'attività dell'ente possa provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva (rilevante profitto più reiterazione). Collegata all'applicazione delle sanzioni interdittive è la pubblicazione della sentenza di condanna;

- **la confisca del profitto anche per equivalente.**

E' prevista l'iscrizione della condanna nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative e la comunicazione della stessa all'autorità di controllo/vigilanza sulla società se esistente.

Occorre sottolineare tuttavia che la finalità del d.lgs. n. 231/01 non è tanto quella di approntare un efficace sistema sanzionatorio per punire la commissione dei reati, bensì prevenire la commissione degli stessi attraverso l'introduzione di sistemi di monitoraggio dell'agire imprenditoriale.

Pertanto, il decreto, nell'introdurre il regime di responsabilità amministrativa, prevede cause specifiche di esonero da detta responsabilità. In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti apicali, ricorrendo tutti i presupposti per la configurazione della responsabilità, la società non risponde se dimostra che:

- a) l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;**
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (organo che, nelle società di piccole dimensioni, può essere lo stesso organo dirigente);**
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione. Pertanto, il modello deve permettere all'ente di:**
 - escludere che un qualunque soggetto operante all'interno dell'ente possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali;**

- evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore umano (dovuto anche a negligenza o imperizia) nella valutazione delle direttive aziendali;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- 1) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
- 2) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- 4) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- 5) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. L'adozione di tali modelli predefiniti e passati al vaglio del Ministero della Giustizia fornisce all'ente maggiori garanzie sulla valutazione di conformità degli stessi ai requisiti di legge ma non sottrae i modelli alla valutazione del Giudice penale circa l'idoneità e l'efficace attuazione del modello per accertare l'eventuale responsabilità amministrativa dell'ente.

Nel caso invece di reati commessi da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di un soggetto apicale, la società risponde solo se l'accusa (Pubblico Ministero) prova che la commissione del reato da parte del sottoposto è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tuttavia, l'indagine del P.M. trova un limite nell'espressa disposizione che esclude l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza quando la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello idoneo a prevenire il reato della specie di quello verificatosi.

Anche in questo caso quindi assume rilevanza l'adozione ed efficace attuazione di un modello organizzativo preventivo idoneo.

L'efficace attuazione del modello richiede:

- **una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;**
- **un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.**

Il soggetto deputato all'adozione del modello è "l'organo dirigente" che, nella natura di massimo vertice al quale sono demandate le scelte strategiche, è identificabile nel Consiglio di Amministrazione e nell'Amministratore Delegato.

L'adozione del modello organizzativo costituisce una facoltà dell'ente e non un obbligo, pertanto la sua mancanza non espone, di per sé, l'ente ad alcuna sanzione o responsabilità, benché sia strumento necessario, ma non sufficiente per poter beneficiare dell'esimente dalla responsabilità.

4 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 3, del citato decreto, Confindustria, ha definito le proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo nelle quali vengono fornite alle imprese associate indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare il modello di organizzazione, gestione e controllo.

Le Linee Guida suggeriscono alle società di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

1) l'identificazione dei rischi;

2) la predisposizione e/o l'implementazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire il rischio di cui sopra attraverso l'adozione di specifici protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono: a) codice etico; b) sistema organizzativo; c) procedure manuali ed informatiche; d) poteri autorizzativi e di firma; e) sistemi di controllo e gestione; f) comunicazione al personale e sua formazione. Dette componenti devono essere informate ai principi di: 1) verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; 2) applicazione del principio di separazione delle funzioni; 3) documentazione dei controlli; 4) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello; 5) autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'organismo di vigilanza;

3) individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di controllo e previsione di specifici flussi informativi da e per l'organismo di controllo;

4) possibilità nei "gruppi societari" di soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le funzioni previste dal Decreto Legislativo n. 231/2001, purché presso ciascuna

società controllata sia istituito un organismo di controllo che possa avvalersi delle risorse allocate presso l'analogo organismo della capogruppo e possa svolgere in concreto, mediante le risorse a disposizione che agiscono in qualità di professionisti esterni, attività di controllo.

5 IL MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO DA GSE

5.1 Composizione del Modello

Il Modello è costituito dal presente documento, denominato "Principi di riferimento", e da singole "Sezioni Specifiche" differenziate in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto e sue successive integrazioni. Il modello organizzativo si completa con l'insieme delle procedure aziendali, il Codice Etico ed il Codice Disciplinare aziendale. I Principi di riferimento illustrano e definiscono il decreto in oggetto, le motivazioni e le finalità dell'adozione di tale modello in ambito GSE, definiscono il modello organizzativo nelle sue componenti fondamentali e le modalità di gestione e aggiornamento. La prima Sezione Specifica, denominata "Reati contro la pubblica amministrazione e altri reati", trova applicazione per i reati richiamati dagli artt. 24, 24-bis, 25, 25-bis, dal 25-quater al 25-duodecies del Decreto, previsti dal codice penale. La seconda Sezione Specifica, denominata "Reati societari", trova applicazione per i reati richiamati dall'art. 25-ter, previsti dal codice civile e dal codice penale.

Potranno integrare il presente Modello, ulteriori sezioni specifiche relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di successive normative inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto, amplieranno le ipotesi di responsabilità amministrativa delle società.

5.2 Obiettivi perseguiti dal GSE con l'adozione del Modello

Il GSE, in linea con la missione aziendale definita dal D.Lgs. 79/99 e successivi atti normativi, ritenendo di primaria importanza assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a salvaguardia del ruolo istituzionale proprio e delle società controllate, in ragione anche del ruolo di concessionario esercente servizio pubblico, ha ritenuto pienamente conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di principi generali per l'adozione di un modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 nell'ambito del GSE e che potessero essere utilizzati anche dalle altre società del Gruppo.

Il GSE ritiene che la previsione normativa fornisca l'opportunità di migliorare sempre più il rapporto con la società civile, rafforzando l'importanza del rispetto di valori di tipo etico e a tal proposito ha adottato un proprio Codice Etico. La "moralizzazione" dell'impresa ed il perseguimento "dell'integrità" aziendale rappresentano al tempo stesso una sicura valorizzazione delle attività imprenditoriali.

Il modello adottato dal GSE tiene conto delle prescrizioni del Decreto, ed è ispirato alle linee guida elaborate in materia da Confindustria e alle best practices di prevenzione dei reati in

ambito internazionale.

Il Modello trae fondamento dal sistema di controllo interno già esistente presso il Gruppo GSE al momento dell'introduzione del d.lgs 231/01 e partendo da esso identifica e sviluppa, ove non adeguati, specifici strumenti rispondenti alle esigenze legislative, nonché conferisce organicità al sistema di controllo interno nella prospettiva richiesta dal Decreto. Il Modello costituisce evidenza, verso l'interno e verso i terzi portatori d'interesse, del modo in cui l'organo dirigente provvede alla gestione e organizzazione delle risorse dell'ente per un'efficace prevenzione dei reati richiamati dal decreto. Ne costituiscono parte caratterizzante, espressamente richiamati dalla normativa e oggetto del presente Modello:

- **l'individuazione delle attività a rischio reato. In particolare, l'individuazione delle aree nelle quali possono astrattamente essere commesse le fattispecie di reato rilevanti ex D.Lvo 231/01, presuppone che all'interno della società siano vagliati tutti i processi aziendali.**

I risultati emersi dalla mappatura delle attività a rischio, che va costantemente aggiornata sia a seguito delle modifiche dei processi aziendali sia a seguito delle modifiche legislative in relazione al catalogo dei reati per i quali si applica la disciplina in parola, sono oggetto di specifica comunicazione periodica da parte dell'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione.

Con particolare riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, la società ha proceduto ad una attenta analisi finalizzata alla individuazione delle aree potenzialmente interessate non escludendo aprioristicamente alcun ambito di attività, potendo in via del tutto astratta, tale casistica di reati investire di fatto la totalità delle componenti aziendali

In data 19 maggio 2009 è stata conseguita la certificazione, richiesta volontariamente dalla Società, del sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori in conformità alle normative internazionali vigenti (BS OHSAS 18001:2007), rilasciata dall'ente certificatore "Certi W – Business Partner Kiwa Italia S.p.A.". Tale certificazione è stata rinnovata annualmente dal 2010. Inoltre è stato analizzato con particolare attenzione il processo di gestione delle risorse finanziarie al fine di accertare che esso sia basato su specifici principi di controllo quali:

- **la separazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo**
- **la tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle singole operazioni**
- **il monitoraggio sulla corretta esecuzione delle diverse fasi del processo (richiesta di disposizione di pagamento specificamente formalizzata, autorizzazione della funzione competente, controllo della corrispondenza tra**

bene ricevuto e bene ordinato, verifica pagamento, controllo fattura ed inserimento in contabilità)

- la documentazione dei controlli svolti.

- **l'identificazione dell'organismo dell'ente a cui è affidata la vigilanza e la definizione delle idonee modalità di azione;**
- **il flusso informativo rilevante verso tale organismo;**
- **la definizione di protocolli di comportamento e di attuazione delle decisioni nelle attività a rischio reato;**
- **il sistema disciplinare predisposto per sanzionare i comportamenti dei dipendenti posti in essere in violazione delle prescrizioni definite nel Modello;**
- **l'attività di formazione del personale tutto, con particolare attenzione alle figure interessate alla gestione di attività a rischio.**

In tal modo il Modello ha lo scopo di:

- **determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto del GSE nelle “aree di attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;**
- **ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dal GSE in quanto, anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio, esse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui il GSE intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;**
- **consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle “aree di attività a rischio”, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.**

5.3 Adozione del Modello nel Gruppo GSE

Il Consiglio di Amministrazione del GSE (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale – GRTN S.p.A.all'epoca della prima adozione del Modello), ha:

- **approvato il presente documento corredato dalle “Sezioni specifiche (1 – Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione e altri reati e 2 – Reati societari) e, per l'effetto, adottato il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 descritto nel presente documento, con delibera del 30 settembre 2004,**
- **determinato la durata in carica dell'Organo di Vigilanza pari a quella del C.d.A.. L'O.d.V.**

rimette il mandato nelle mani del nuovo C.d.A. che ne può confermare o variare la composizione. Tuttavia l'O.d.V., salve le dimissioni dei singoli componenti per motivi diversi dalla scadenza naturale, rimane in carica fino a quando il C.d.A. non abbia nominato quello nuovo.

L'individuazione delle linee guida organizzative è stata condotta in modo da consentire anche la loro attuazione nelle società del Gruppo garantendo così:

- A) elevati livelli di standardizzazione dei protocolli a livello del Gruppo sulla base di uniformità di metodologie e criteri di giudizio;
- B) facilità di allineamento delle attività di controllo con le politiche e strategie di Gruppo;
- C) aumento dell'efficienza operativa dell'Organismo di Vigilanza.

A tal fine si è optato per la creazione di un Modello base, predisposto ed adottato dal GSE, che è stato trasmesso alle società da questo controllate.

Le società controllate hanno adottato, in piena libertà ed autonomia, un modello organizzativo e di controllo proprio ai sensi del D.Lgs 231 del 2001, in relazione alle concrete esigenze operative, che verrà approvato con apposita delibera dai Consigli di Amministrazione delle società stesse e trasmesso al GSE.

Contestualmente i Consigli di Amministrazione delle singole società del Gruppo (Acquirente Unico S.p.A., Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. e Ricerca nel Settore Energetico S.p.A.), hanno provveduto alla nomina del proprio Organismo di Vigilanza incaricato di svolgere, nell'ambito della società di appartenenza, le attività di controllo sulle attività a rischio e sulla corretta applicazione del Modello definito.

In relazione al Modello così deliberato dai singoli Consigli di Amministrazione delle società, dovrà essere prodotta una reportistica periodica verso la Funzione Audit del GSE, sul rispetto dell'osservanza dei presidi organizzativi e controllo del modello previsti dalle singole Società e sul loro stato di attuazione.

Il GSE vigila con la propria Funzione Audit sull'osservanza, da parte delle Società Controllate, delle prescrizioni di legge previste dal D.Lgs. 231 del 2001.

5.4 Aggiornamento, modifiche ed integrazioni del Modello

Gli aggiornamenti, le modifiche e le integrazioni deliberate dal GSE dovranno essere recepiti dalle società controllate. Pertanto, le società controllate, nella delibera di adozione del modello dovranno prevedere che "il modello organizzativo adottato sarà soggetto a tutte le modifiche ed integrazioni introdotte dalla capogruppo che saranno recepite". A tal fine, il GSE comunicherà tempestivamente alle controllate ogni modifica apportata al proprio modello.

Le modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del Modello sono di competenza esclusiva

del Consiglio di Amministrazione di GSE. Con il termine “sostanziale” si intendono le modifiche ed integrazioni rilevanti per la struttura ed il funzionamento del Modello quali, ad es., la variazione delle responsabilità dell’organismo di vigilanza, delle modalità di approvazione del Modello, ecc. L’Amministratore Delegato del GSE può apportare modifiche o integrazioni funzionali all’efficace applicazione del Modello che non costituiscano modifiche sostanziali dello stesso. Con il termine “funzionale” si intendono le modifiche ed integrazioni necessarie alla gestione operativa del Modello, quali ad esempio gli aggiornamenti della mappa delle aree a rischio, gli aggiornamenti dei protocolli di attuazione, ecc.

Tutte le modifiche ed integrazioni di cui sopra sono recepite dalle società controllate, per effetto delle delibere iniziali adottate dai rispettivi Consigli di Amministrazione che già dovranno prevedere che il Modello sarà direttamente soggetto alle modifiche e integrazioni operate dal GSE. All’Organo di Vigilanza del GSE è riconosciuto un ruolo propositivo relativamente alle modifiche da apportare ai documenti che compongono il Modello Organizzativo.

5.5 Attuazione del modello

E’ attribuita alla responsabilità delle singole società l’attuazione del Modello nel proprio ambito, in relazione alle attività poste in essere nelle aree a rischio. Resta compito primario dei rispettivi Organi di Vigilanza, l’esercizio del controllo sulle rispettive attività secondo le previsioni del Modello.

È affidato all’Organo di Vigilanza del GSE il compito di dare impulso e di coordinare sul piano generale la corretta ed omogenea attuazione del Modello nell’ambito del Gruppo.

6 L’ORGANO DI VIGILANZA

6.1 Identificazione dell’Organo di Vigilanza

Nell’ambito del GSE l’incarico di designare le funzioni di Organo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello Organizzativo stesso nonché di curarne l’aggiornamento è attribuito al Consiglio di Amministrazione della Società.

L’Organo di Vigilanza, come individuato dal Consiglio di Amministrazione, dispone di risorse dedicate, numericamente adeguate e professionalmente idonee, utilizzate anche a tempo parziale per tali attività, prescelte di norma nell’ambito delle risorse presenti all’interno della Funzione Audit. Inoltre, previa intesa con l’Amministratore Delegato, potrà avvalersi del supporto delle Direzioni ed unità della Società per gli interventi specifici di pertinenza di ciascuna Direzione ed in relazione alle esigenze che, di volta in volta, si renderanno necessarie per favorire la migliore definizione e gestione del Modello da parte di tutto il personale.

E’ demandato ai Consigli di Amministrazione delle società controllate, in concomitanza con il recepimento del Modello, di individuare il proprio Organo di Vigilanza, valutando l’opportunità

che tale funzione sia svolta dall'organo dirigente, come previsto dal decreto 231/01 per gli enti di piccole dimensioni.

In analogia con quanto disposto per l'OV del GSE, gli OV delle società controllate si avvalgono di risorse di supporto nell'ambito dei propri staff secondo criteri adeguati alle realtà delle diverse società o utilizzano, d'accordo con l'OV del GSE, le risorse specialistiche di Gruppo già individuate.

6.2 Cause di ineleggibilità ed incompatibilità

Con riferimento alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità si evidenzia che:

- i componenti dell'Organismo non dovranno avere vincoli di parentela con il Vertice della società, né dovranno essere legati alla stessa da interessi economici o da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse, ad esclusione del rapporto di lavoro professionale;
- non potranno essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna - anche non definitiva - per uno dei reati previsti dal Decreto.

Qualora il Presidente o un componente dell'Organismo incorra in una delle suddette situazioni di incompatibilità, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione revoca il mandato.

6.3 Cessazione dall'incarico

La revoca dell'Organismo di Vigilanza e di ciascun componente compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere revocato, salvo per giusta causa.

Per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;

- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza irrevocabile di condanna della società ai sensi del Decreto, ovvero un procedimento penale concluso tramite applicazione della pena su richiesta delle parti c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna irrevocabile, a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna irrevocabile, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more della irrevocabilità della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri del membro dell'Organismo di Vigilanza.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno 3 mesi.

6.4 Funzioni e poteri dell'Organo di Vigilanza

L'Organo di Vigilanza si caratterizza per l'indipendenza, la professionalità e la continuità d'azione.

E' dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

All'OV è demandato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento. In particolare all'OV e, sotto il suo coordinamento, agli OV delle società controllate, è affidato sul piano generale il compito di vigilare e monitorare:

- l'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, appositamente individuati nelle singole Sezioni Specifiche in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- la reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- l'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali o normative.

Su di un piano più operativo è affidato all'OV del GSE e, sotto il suo coordinamento, agli OV delle società controllate, il compito di:

- valutare periodicamente l'idoneità e la compatibilità con il Modello delle previsioni contenute nelle misure organizzativo-procedurali che disciplinano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società proponendo eventuali modifiche od integrazioni;
- valutare periodicamente l'idoneità dei processi di formazione ed attuazione delle decisioni della Società nei settori critici in relazione al rischio di commissione dei reati considerati dal decreto 231/01;
- valutare periodicamente l'idoneità dei controlli sulle attività svolte nei settori critici in relazione al rischio di reati considerati dal decreto 231/01;
- emanare istruzioni, modifiche ed integrazioni che si riferiscono alle specifiche attività di controllo cui l'Organo di Vigilanza è preposto, che siano funzionali all'efficace applicazione del Modello e che non costituiscano modifiche sostanziali del modello stesso;
- proporre al Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato del GSE integrazioni o modifiche al Modello per quanto di loro competenza;
- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle singole Sezioni Specifiche del Modello; condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e della documentazione organizzativa interna inerente;
- predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organo di Vigilanza o tenute a sua disposizione, nel perseguimento dell'efficacia del Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Sezioni Specifiche del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a un aggiornamento degli elementi stessi;
- sollecitare l'attivazione di procedimenti disciplinari presso gli organismi della Società competenti nel caso specifico.

Per l'espletamento delle attività di competenza, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

6.5 Attività di reporting nei confronti degli organi sociali

L'Organismo di Vigilanza riporta i risultati della propria attività all'Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

In particolare, l'Organo di Vigilanza:

- **riferisce costantemente del proprio operato all'Amministratore Delegato;**
- **riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione, con relazione scritta, in merito alla propria attività di vigilanza, manutenzione e aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; trasmette copia di tale relazione al Collegio Sindacale;**
- **riferisce immediatamente al Consiglio di Amministrazione nell'ipotesi in cui accadano fatti che evidenzino gravi criticità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;**
- **presenta al Consiglio di Amministrazione, se del caso, proposte di modifiche e/o integrazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, tenendo anche conto delle eventuali criticità rilevate per la successiva approvazione del medesimo.**

7 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANO DI VIGILANZA (OV)

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Sezioni Specifiche del Modello cui si rimanda, ogni altra informazione, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

L'OV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio, nonché su ogni disposizione e comunicazione organizzativa che abbia riflesso sulla organizzazione aziendale, ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale utile a tal fine.

All'OV devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali attività che possano esporre l'azienda al rischio di reato.

All'OV del GSE viene comunicato il sistema delle deleghe adottato dalla società ed i relativi aggiornamenti.

In particolare, devono essere trasmesse all'OV le informative concernenti:

- **i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;**
- **le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;**
- **i rapporti preparati dai responsabili di funzioni aziendali diverse dall'OV, nell'ambito della**

loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni critici rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;

- copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, copia del Documento di Valutazione dei Rischi redatto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ecc.) nonché in relazione a incidenti, infortuni, visite ispettive e/o ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'applicazione del Modello
- copia della reportistica inerente tentativi di violazione fraudolenta dei sistemi informatici aziendali sia dall'interno sia dall'esterno; le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- eventuali violazioni del Modello Organizzativo da parte degli Amministratori delle Società Controllate.

Ad integrazione del suddetto sistema di reporting devono intendersi quali elementi qualificanti del sistema di controllo sui flussi finanziari le comunicazioni periodiche predisposte dalla Direzione Amministrativa (su base trimestrale), in merito all'assenza di criticità emerse nella sua attività .

Anche le segnalazioni non ufficiali saranno trasmesse all'OV e varranno per esse le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione all'attività del GSE o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società;
- l'OV della società interessata valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione;
- l'OV della società interessata agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Gli OV delle società controllate coordineranno la propria attività con l'OV del GSE.

E' prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati", allo scopo di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso gli Organi di Vigilanza.

7.1 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'OV

in un apposito database (informatico e cartaceo). L'accesso al database è consentito esclusivamente all'OV.

8 RAPPORTI CON IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

L'OV e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza coordinano il loro operato in un'ottica di sinergia nella prevenzione dei fenomeni corruttivi.

All'OV è trasmessa la relazione che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) predispone a fine anno nonché tutte le informazioni inerenti alle segnalazioni giunte al RPCT nell'esercizio delle proprie funzioni.

L'OV trasmette, per opportuna conoscenza, al RPCT la relazione annuale predisposta per il CdA e, in un'ottica di reciprocità, ogni informazione inerente a segnalazioni o evidenze di possibile commissione di un reato di corruzione in proprio possesso.

9 PERSONALE: FORMAZIONE, INFORMAZIONE E VALUTAZIONE

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dalla Direzione Risorse Umane e Servizi Generali di GSE e verificata dall'OV ed è articolata nel modo di seguito indicato, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- A. per tutto il personale: informativa nella lettera di assunzione e successiva formazione nell'ambito dei corsi di introduzione al Gruppo GSE (per i neoassunti), momenti formativi per tutti i dipendenti eventualmente con formazione a distanza tipo e-learning, accesso a una sezione del sito intranet dedicata all'argomento e aggiornata dall'OV, e-mail di aggiornamento quando necessario;
- B. per il personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente (in aggiunta a quanto previsto al punto A): incontri periodici di aggiornamento.

Ai soggetti terzi dei quali il Gruppo GSE si avvale in veste di collaboratori, consulenti o altro, sono fornite apposite informative, di norma inserite nei testi contrattuali, sulle politiche adottate dal Gruppo GSE sulla base del presente Modello.

In relazione all'applicazione del decreto, l'OV in coordinamento con la Direzione Risorse Umane e Servizi Generali, valuta l'opportunità di istituire uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto.

9 SISTEMA DISCIPLINARE

9.1 Funzione del sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. 231/2001 stabiliscono espressamente (con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti

ad altrui direzione) che l'esonero da responsabilità dell'ente è subordinato, tra l'altro, alla prova dell'avvenuta introduzione di *“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*. La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e con finalità deterrenti) applicabili in caso di violazione delle regole adottate dalla società in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantire l'effettività e la serietà del Modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della società. Nell'ambito del complesso ed articolato Modello 231 adottato dalla Società, si ritiene pacifico che violazioni alle disposizioni ivi contenute ledano il rapporto di fiducia instaurato con il GSE e possano di conseguenza comportare l'adozione di azioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato.

È importante sottolineare, inoltre, come la concreta irrogazione delle sanzioni disciplinari prescinda dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Quanto alla tipologia delle sanzioni irrogabili, in via preliminare va precisato che, nel caso di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali, di legge o di contratto, dove applicabili, caratterizzato, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle sanzioni.

La parte del Modello 231 del GSE che contempla il codice comportamentale e sanzionatorio, nel rispetto del dettato normativo di cui all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, è portata a conoscenza dei dipendenti mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

9.2 Presupposti del sistema sanzionatorio applicabile

In considerazione del sistema delle relazioni sindacali in essere e dell'articolato normativo già esistente ed applicabile al personale GSE, si è ritenuto di confermare l'apparato sanzionatorio già codificato e riportato nel CCNL che conferma l'art. 35 del C.c.l. 1° agosto 1979 come integrato dal Verbale di Accordo del 28 luglio 1982 *“Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori e i provvedimenti disciplinari”*.

Si è, quindi, provveduto ad individuare (al punto 9.3. del Modello 231) i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del Modello e del Codice etico della Società.

A titolo esemplificativo, in ordine di gravità crescente, sono riportati i seguenti comportamenti:

- a) violazione, da parte del dipendente, di procedure interne adottate in attuazione dei principi espressi nel Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse a processi sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice etico o del codice comportamentale;

- b) violazione di procedure interne adottate in attuazione dei principi espressi nel Modello o nel Codice etico o adozione, nell'espletamento di attività connesse a processi sensibili, di comportamenti non conformi alle regole adottate in conformità al Modello, che esponano la società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati;**
- c) adozione, nell'espletamento di attività connesse ai processi sensibili, di comportamenti non conformi alle procedure interne adottate in attuazione dei principi espressi nel Modello o ai principi del Codice etico, diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati;**
- d) adozione, nell'espletamento di attività connesse ai processi sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle procedure interne adottate in attuazione dei principi espressi nel Modello o delle regole contenute nel Codice etico, tali da determinare la concreta applicazione a carico della società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.**

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001 – a seguito della condotta censurata.

Il Direttore della Direzione Risorse Umane e Servizi Generali è il responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate, su eventuale segnalazione dell'OV e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

9.3 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

Si riportano, come combinato disposto tra le previsioni del Modello e il sistema disciplinare richiamato dal Verbale di Accordo del 28 luglio 1982, le sanzioni irrogabili al personale dipendente nei vari casi di violazione alle disposizioni del Modello.

Il comportamento del lavoratore dipendente che viola le regole previste dal Modello è illecito disciplinare in quanto violazione della regolamentazione e normativa definita dalla Società.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle indicate dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) modulate in una scala di gravità crescente a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate.

In particolare, il lavoratore responsabile di azioni od omissioni in contrasto con le regole previste dal Modello, è soggetto, in relazione alla gravità ed alla reiterazione delle inosservanze ed al danno provocato alla società o a terzi, alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) rimprovero verbale o scritto;

b) multa;

c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione;

d) licenziamento con corresponsione dell'indennità di preavviso;

e) licenziamento senza corresponsione dell'indennità di preavviso.

a) rimprovero verbale o scritto

Ai sensi di quanto indicato al punto I°.6 del codice disciplinare adottato dall'Azienda, il lavoratore che *“non osserva le disposizioni portate a conoscenza dalla Società con ordini di servizio o altro mezzo idoneo”*, ivi comprese quindi anche tutte le disposizioni previste dal Modello ovvero – ai sensi del punto I°.12 del suddetto codice -*“non esegue con la dovuta diligenza la prestazione lavorativa”* adottando quindi un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, incorre nel provvedimento di rimprovero verbale o scritto.

b) multa Ai sensi del punto II°.7 del codice disciplinare, il lavoratore, che *“commette più volte una delle mancanze previste dal paragrafo I°, prima ancora che la stessa sia stata singolarmente accertata e contestata”* ossia che, avendo già posto in essere una delle condotte indicate dal precedente punto a) del presente documento, persista nella violazione delle prescrizioni contenute nel Modello ovvero continua ad adottare, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, incorre nel provvedimento della multa, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta non osservanza di specifiche disposizioni aziendali.

c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione

Ai sensi dei punti III°.1 e III°.11 del codice disciplinare, il lavoratore che, nel violare le disposizioni previste dal Modello o adottando, nell'espletamento di attività nell'area a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo *“deliberatamente atti comunque idonei ad arrecare effettivo pregiudizio al servizio”*, *“arrecano danno o determina una situazione oggettiva di pericolo per (...) l'integrità dei beni della Società”*, incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'Azienda.

Nello stesso provvedimento incorre il lavoratore che, essendo già incorso nel provvedimento della multa, persiste nella violazione delle disposizioni del Modello ovvero procedure continui ad adottare, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

d) licenziamento con corresponsione dell'indennità di preavviso

Ai sensi dei punti IV°.1 e IV°.7 del codice disciplinare, il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello 231, arrecando un *“notevole danno (...) all'integrità dei beni societari”* ovvero

“compie, con dolo o colpa grave, atti comunque idonei ad arrecare notevole danno alla Società”, tanto da determinare la possibile applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, ferme restando le sue eventuali autonome responsabilità di carattere penale, incorre nel provvedimento del licenziamento con corresponsione dell’indennità di preavviso.

Nello stesso provvedimento incorre il lavoratore che, essendo già incorso nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, persiste nella violazione delle disposizioni previste dal presente Modello o continui a adottare, nell’espletamento di attività nelle aeree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso.

e) licenziamento senza corresponsione dell’indennità di preavviso

Ai sensi del punto V°.6 del codice disciplinare, il lavoratore che, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, compie atti che procurano un grave pregiudizio per l’Azienda, “tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti”, esponendo la stessa alla concreta applicazione a proprio carico di misure previste dal Decreto, incorre nel provvedimento del licenziamento senza corresponsione dell’indennità di preavviso.

9.4 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle disposizioni previste dal presente Modello o nel caso di adozione, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società applicherà al personale dirigente lo stesso modello procedimentale di contestazione dell’illecito adottato per la generalità del personale dipendente, riservandosi di valutare le misure disciplinari più idonee da adottare, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dal vigente CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi.

Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e di contratto collettivo, ogni diritto dell’Azienda in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dal dirigente, a seguito della violazione da parte di quest’ultimo sia delle procedure che delle norme comportamentali previste dal decreto 231/01.

10 ALTRE MISURE DI TUTELA

10.1 Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più Amministratori del GSE o di una società controllata, l’OV della società informerà il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della propria società, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. Inoltre, nel caso in cui le suddette violazioni siano commesse da Amministratori di una società controllata, il relativo OV dovrà informare tempestivamente l’OV del GSE che provvederà a riferire agli organi sociali del GSE per l’adozione delle opportune iniziative nell’ambito del Gruppo.

10.2 Misure nei confronti dei collaboratori esterni

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

11 CODICE ETICO

Nel maggio 2000, il GSE, all'epoca Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale – GRTN, ha messo a punto il proprio Codice Etico, adottato nell'aprile 2001 con delibera del Consiglio d'Amministrazione. Analoga delibera è stata assunta dai consigli d'Amministrazione delle società controllate. In seguito all'emanazione del d.lgs. 231/01, al fine di ottemperare in modo ottimale alle indicazioni di tale normativa, il Codice Etico è stato aggiornato con delibera del CdA GRTN nell'aprile 2003 e successivamente con delibera del CdA GSE nell'aprile 2007, ancora nel maggio 2008, nel gennaio 2009 e nell'aprile 2010.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico del GSE, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti, il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte delle Società del Gruppo GSE.

Le regole ed i principi di condotta contenuti nel Codice integrano il comportamento che tutti coloro che agiscono in nome e per conto del GSE sono tenuti ad osservare -in virtù delle leggi civili e penali vigenti, con particolare riferimento ai doveri generali di correttezza, diligenza e buona fede nell'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c. - al fine di garantire il rispetto dei valori di imparzialità, indipendenza, riservatezza e trasparenza, riconducibili all'etica propria del pubblico servizio.

Per i dipendenti del Gruppo GSE, inoltre, il rispetto del Codice è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del codice civile e dell'art. 57 del CCNL 18 luglio 2006.

Il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

12 NORME E PROCEDURE AZIENDALI

L'insieme delle norme e procedure aziendali, nella loro configurazione attuale e successivi aggiornamenti, costituisce parte integrante del Modello della società. Il GSE istituisce una raccolta centralizzata delle procedure di gruppo elaborate dalle Direzioni competenti al fine di agevolare la diffusione e l'aggiornamento. L'Organo di Vigilanza ha la responsabilità di vigilare sulla corretta applicazione delle norme e procedure aziendali, per quanto rilevante ai sensi del d.lgs. 231/01 e successive normative collegate.

13 CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello sono espressamente prescritti dall'art. 6, co. 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 231/2001 e saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- modifiche legislative e delle linee guida di Confindustria ispiratrici del modello;
- avveramento di eventuali ipotesi di violazione del Modello e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo (che potranno concernere anche esperienze di pubblico dominio riguardanti altre società del settore);
- cambiamenti della struttura organizzativa che derivino da operazioni di finanza straordinaria ovvero da mutamenti della strategia che aprano nuovi campi di attività dell'impresa.

Si tratta di un'attività di importanza particolarmente rilevante in quanto mirata al mantenimento nel tempo dell'efficace attuazione del Modello anche a fronte di modificazioni dello scenario normativo ovvero della realtà aziendale di riferimento nonché nelle ipotesi di accertamento di carenze del Modello stesso, anche e soprattutto in occasione di eventuali violazioni del medesimo.

Sul presupposto della attribuzione, specificamente prescritta dal decreto in esame (art. 6 co. 1 lett. a), della responsabilità dell'adozione del modello organizzativo in capo all'organo dirigente, il compito di disporre l'aggiornamento e adeguamento del Modello e, dunque, di aggiornamento e adeguamento del presente documento, dovrà essere riconosciuto in capo al medesimo organo che abbia disposto l'iniziale adozione del Modello e quindi al Consiglio di Amministrazione.

In conformità al ruolo in tal senso assegnatogli dal d.lgs. 231/2001 (art. 6 co. 1 lett b), l'Organismo di Vigilanza dovrà comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Delegato ogni informazione della quale sia venuto a conoscenza, che possa determinare l'opportunità di procedere ad interventi di aggiornamento e adeguamento del Modello. Il Modello sarà in ogni caso sottoposto a procedimento di revisione periodica al fine di garantire la continuità del proprio mantenimento in relazione all'evoluzione delle esigenze dell'impresa.

Le proposte di aggiornamento/adequamento del Modello, elaborate attraverso la partecipazione delle funzioni aziendali competenti e/o anche utilizzando esperti esterni laddove necessario, verranno sottoposte dall'OV all'Amministratore Delegato ed al Consiglio di Amministrazione, secondo la loro competenza, per l'approvazione finale.



**Adeguamento del modello di organizzazione,
gestione e controllo del GSE S.p.A., ai sensi del
D.Lgs. 231 del 2001**

SEZIONE SPECIFICA

- 1 -

**REATI NEI RAPPORTI CON
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E ALTRI REATI**

INDICE

PARTE SPECIALE I

| | Pag. |
|---|------|
| 1. Premessa..... | 4 |
| 2. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001)..... | 4 |
| 2.1 I reati di cui all'art. 24 del D. Lgs. 231/2001 | 4 |
| 2.2 I reati di cui all'art. 25 del D. Lgs. 231/2001 | 6 |
| 3. Altri reati ex d. lgs. 231/2001 | 9 |
| 3.1 I reati di cui all'art. 24-bis | 9 |
| 3.2 I reati di cui all'art. 25bis del D. Lgs. 231/2001 | 12 |
| 3.3 I reati di cui all'art. 25-quater..... | 15 |
| 3.4 Il reato di cui all'art. 25-quater 1..... | 15 |
| 3.5 I reati di cui all'art. 25-quinquies | 15 |
| 3.6 I reati di cui all'art. 25-sexies..... | 16 |
| 3.7 I reati di cui all'art. 25-septies..... | 17 |
| 3.8 I reati di cui all'art. 25-octies | 18 |
| 3.9 I reati di cui all'art. 25-novies | 19 |
| 3.10 I reati di cui all'art. 25 decies | 19 |
| 3.11 I reati di cui al 25-undecies | 20 |
| 3.12 I reati di cui all'art. 25-duodecies..... | 21 |
| 3.13 I reati transnazionali di cui all'art. 3 e art. 10 della legge n. 146 del 2006..... | 22 |
| 4. Funzione della Sezione Specifica - 1 | 23 |
| 5. Processi Sensibili..... | 24 |
| 6. Principi di riferimento generali | 25 |
| 6.1 Il sistema organizzativo generale | 25 |
| 6.2 Il sistema di deleghe e procure | 26 |
| 6.3 Principi generali di comportamento | 27 |
| 7. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche | 29 |
| 7.1. <i>Gestione della negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con Soggetti Pubblici</i> | 29 |
| 7.2. <i>Gestione dei procedimenti giudiziari, stragiudiziali o arbitrali</i> | 30 |
| 7.3. <i>Gestione delle autorizzazioni da Soggetti Pubblici</i> | 30 |
| 7.4. <i>Gestione delle verifiche ed ispezioni da Soggetti Pubblici preposti</i> | 31 |
| 7.5. <i>Gestione dei rapporti con Soggetti Pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (d.lgs. 626/94) e l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.</i> | 31 |
| 7.6. <i>Gestione dei rapporti con i Soggetti Pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata</i> | 32 |
| 7.7. <i>Gestione dei trattamenti previdenziali del personale</i> | 32 |
| 7.8. <i>Gestione dei rapporti con Organismi di Vigilanza pubblici relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge</i> | 32 |
| 7.9. <i>Acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da Soggetti Pubblici</i> | 33 |

| | |
|--|----|
| 7.10. Predisposizione delle dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di alre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere. | 33 |
| 7.11. Altri adempimenti verso la PA diversi dai precedenti. | 34 |
| 7.12. Installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di Soggetti Pubblici o forniti da terzi per conto di Soggetti Pubblici. | 34 |
| 7.13 Attività svolte in regime di concessione o in base a decreti od a delibere AEEG | 34 |
| 7.14. Gestione delle transazioni finanziarie..... | 35 |
| 7.15. Gestione di approvvigionamento di beni e servizi, intermediazione e consulenza | 35 |
| 7.16. Gestione di omaggi, atti di liberalità e comodati | 37 |
| 7.17. Gestione della selezione del personale..... | 37 |
| 7.18. Gestione dell'Information Management System..... | 38 |
| 7.19. Gestione delle attività relative al rispetto della normativa in tema di sicurezza e salute dei lavoratori | 38 |
| 8. I controlli dell'Organo di vigilanza..... | 40 |

1. Premessa

Ai fini di una migliore comprensione della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di seguito sono descritti, per tratti essenziali, i reati la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla società, può ingenerare responsabilità della società.

- reati verso la Pubblica Amministrazione, contemplati agli articoli 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico) e 25 (concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione);
- altri reati previsti con successive integrazioni dagli articoli 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati), 25-bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), 25-quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), 25-quater¹ (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale) e 25-sexies (Abusi di mercato), 25-septies (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

A questi devono aggiungersi le fattispecie di tentativo (art. 56 c.p.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

2. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001)

2.1 I reati di cui all'art. 24 del D. Lgs. 231/2001

- *Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)*

La condotta sanzionata penalmente consiste nell'aver mutato la destinazione di finanziamenti, sovvenzioni o contributi, ricevuti per uno specifico fine e/o attività dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi ricevuti viene distratta ad altri fini oppure anche se la parte utilizzata allo specifico fine abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, e cioè si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi, a prescindere dalle modalità con cui detti fondi sono stati ottenuti, il reato può essere integrato anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato, nel caso in cui non siano destinati alle finalità per le quali erano stati erogati.

- *Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)*

Tale fattispecie di reato si realizza nei casi in cui la società (anche tramite un soggetto esterno alla stessa) - mediante l'utilizzo di dichiarazioni (scritte o orali) o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – consegua per sé o per altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Il momento consumativo del reato è successivo all'ottenimento delle erogazioni.

Ad esempio, si ricadrebbe nella fattispecie in esame se un dipendente, per far ottenere un finanziamento alla società da cui dipende o ad altra collegata, attestasse circostanze non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione, raggiungendo l'obiettivo di far conseguire alla società il finanziamento.

Va evidenziato che tale ipotesi di reato costituisce un'ipotesi speciale rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata di cui all'art. 640-*bis* c.p.. Si tratterà di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato tutte le volte che la condotta illecita venga posta in essere con le specifiche modalità previste dalla norma; si ricadrà, invece, nell'ipotesi di truffa aggravata (fattispecie più generale e più grave) qualora gli strumenti ingannevoli usati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell'art. 316-*ter* e riconducibili alla nozione di “artifici o raggiri” richiamata dall'art. 640-*bis*.

La fattispecie in esame si configura come ipotesi speciale anche nei confronti del reato di truffa in danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) rispetto al quale l'elemento specializzante è dato non più dal tipo di artificio o raggiri, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni dell'ente pubblico ingannato. Profitto che nella fattispecie più generale testé richiamata non consiste nell'ottenimento di un'erogazione ma in un generico profitto di qualsiasi altra natura.

- *Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)*

La condotta incriminata consiste nel ricorrere a qualsiasi tipo di menzogna (“artifici o raggiri”), compreso il silenzio su circostanze che devono essere rese note, tale da indurre in errore chiunque ed arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea), ottenendo indebitamente un profitto, per sé o per altri.

Si tratta di una fattispecie generica di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria è recato allo Stato, ad altro ente pubblico o all'unione Europea.

Tale reato può realizzarsi ad esempio nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa, qualora proprio in conseguenza di tali documenti la Pubblica Amministrazione aggiudichi la gara alla società.

- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Trattasi, come detto, di un'ipotesi generale rispetto all'ipotesi speciale di cui all'art. 316-ter c.p..

- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)*

Tale fattispecie di reato si realizza quando “chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”.

Il reato di frode ha pressoché i medesimi elementi costitutivi della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione; cosicché la fattispecie non richiede che si sia prodotto su chicchessia alcun errore circa la realtà dei fatti.

In concreto può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico dell'Ente erogatore inserendo un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

2.2 I reati di cui all'art. 25 del D. Lgs. 231/2001

- *Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.)*

La fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale “*per l'esercizio delle sue funzioni o poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa*”. Il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto.

La fattispecie prevista dall'art. 319 c.p. si realizza quando “*il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa*”.

Si ha circostanza aggravante “*se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'Amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o rimborso di tributi*” (art. 319-bis c.p.)

Il reato si può concretizzare in ipotesi di partecipazione a gare bandite da ente pubblico allorquando vengano fatte offerte di danaro o altra utilità ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione al fine di aggiudicarsi la commessa.

Si ribadisce che l'attività delittuosa del funzionario pubblico può estrinsecarsi sia in un atto d'ufficio (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza) sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Si noti altresì che il delitto qui illustrato può essere commesso solo da “pubblici ufficiali”, per la cui nozione occorre rinviare all'art. 357 c.p. secondo il quale “*Agli effetti delle legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*”.

- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)*

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato (cioè di soggetto legato alla Pubblica Amministrazione da normale contratto d'impiego).

- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)*

Tale fattispecie si realizza “*se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo*”. La norma non distingue, come possibili autori del reato, fra pubblici ufficiali di diversa specie.

Questa condotta è dunque ipotizzabile, ad esempio, nel caso in cui la società sia implicata in una causa civile o penale e, al fine di ottenere per sé un vantaggio, corrompa un funzionario pubblico al fine di crearsi un vantaggio nel procedimento.

Potrebbe accadere che si corrompa un cancelliere del Tribunale affinché accetti, seppur fuori termine, delle memorie o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali posti in essere dai codici di procedura a tutto vantaggio della propria difesa.

- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)*

Tale fattispecie si realizza quando “*il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusa della sua qualità o dei suoi poteri, inducendo taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità*”. Anche chi dà o promette tali utilità compie il reato.

- *Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)*

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi

degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

In altri termini colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio che si è lasciato corrompere nei modi e con le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati).

- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tiene il comportamento incriminato dal testé illustrato art. 321 c.p. (e cioè attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

Tale situazione, per esempio, può venirsi a creare quando all'offerta avanzata ad un funzionario per garantirsi l'aggiudicazione di una gara, consegua il rifiuto del funzionario stesso.

- *Concussione (art. 317 c.p.)*

Tale fattispecie si realizza quando “*il pubblico ufficiale abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità*”.

La differenza tra la condotta concussoria del pubblico ufficiale e la condotta corrotta (artt. 318, 319 c.p.) del medesimo non sta – come spesso si crede – nel chi prenda l'iniziativa dell'offerta-richiesta di denaro bensì nella posizione di supremazia incontrastabile del pubblico ufficiale che viene a trovarsi, per ragioni ulteriori rispetto ai pubblici poteri che possiede, in condizione di abusarne prevaricando sul privato senza che a questi residuino possibilità di autodifesa.

- *Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)*.

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, 3° e 4° comma, c.p., si applicano anche a membri delle istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette a enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'unione europea svolgano attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio (cfr. artt. 357 e seg. c.p.).

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis incrimina altresì tutti coloro che compiano le attività di cui agli artt. 321 e 322 c.p. nei confronti delle persone medesime. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità “*a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per*

procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali” (art. 322-bis 2.2).

E' evidente come non sia agevole individuare funzioni “corrispondenti” a quelle di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio in Stati con ordinamenti che possono tuttora presentare dimensioni feudali o addirittura tribali. Il problema deve essere risolto caso per caso.

3. Altri reati ex d. lgs. 231/2001

3.1 I reati di cui all’art. 24-bis

Con “Delitti informatici e trattamento illecito di dati” il legislatore si riferisce all’utilizzo fraudolento dei sistemi informatici aziendali da parte di un dipendente per arrecare un vantaggio alla società di appartenenza.

Le fattispecie previste dall’articolo 24-bis sono le seguenti:

- *Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.,)*

Al riguardo va evidenziato che il GSE non adotta documenti informatici aventi efficacia probatoria

- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)*

La fattispecie si applica a chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

La pena è della reclusione fino a tre anni e va da uno a cinque anni nei seguenti casi:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

- *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)*

La fattispecie si applica a chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

La pena è della reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164, che diventa reclusione da uno a due anni e multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater, cioè se il fatto viene compiuto:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

- *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)*

La fattispecie si applica a chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

La pena è della reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)*

La fattispecie si applica a chiunque fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

- *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)*

La fattispecie si applica a chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni, mentre è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 617-quater, cioè da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto avviene con violenza alla persona o con minaccia (numero 1. del secondo comma dell'articolo 635 c.p.) ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto avviene con violenza alla persona o con minaccia (numero 1. del secondo comma dell'articolo 635 c.p.) ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto avviene con violenza alla persona o con minaccia (numero 1. del secondo comma dell'articolo 635 c.p.) ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)*

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto avviene con violenza alla persona o con minaccia (numero 1. del secondo comma dell'articolo 635 c.p.) ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- *Frode informatica del soggetto che presta i servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)*

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Si sottolinea come questa ultima fattispecie non si applica al GSE.

3.2 I reati di cui all'art. 25bis del D. Lgs. 231/2001

Per motivi di brevità e di attinenza espositiva, verranno trattati in questa Parte Speciale – 1, anche i reati di falso in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. da 453 a 461 c.p.).

Si tratta di reati contro la fede pubblica, inseriti in questa parte speciale per motivi di mera opportunità espositiva, suscettibili di applicazione residuale. E', infatti, assai remota la possibilità che un dipendente del GSE integri con il proprio comportamento una di dette condotte sanzionate penalmente, *nell'interesse od a vantaggio dell'Ente*, anche nei casi di tentativo o concorso nel reato commesso da terzi.

- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453, 456, 457 c.p.)*

La fattispecie incriminatrice colpisce chiunque: a) contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso, b) altera in qualsiasi modo monete genuine, in modo che apparentemente rechino un valore superiore, c) introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, di concerto con chi ha effettuato la contraffazione o l'alterazione o con un intermediario (senza, però, incorrere in concorso nella contraffazione o alterazione), d) acquista o riceve, da chi le ha falsificate o da un intermediario, monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione.

La fattispecie è aggravata se da uno dei fatti sopra indicati deriva una diminuzione del prezzo della valuta o dei titoli di Stato o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esterni (art. 456 c.p.)

Limitatamente alla spendita o alla messa in circolazione in qualunque modo delle monete contraffatte o alterate, la fattispecie è attenuata dal ricevimento in buona fede da parte dell'autore del reato delle monete contraffatte o alterate (art. 457 c.p.).

- *Alterazione di monete (art. 454 c.p.)*

Tale ipotesi di reato contempla una fattispecie autonoma di alterazione inversa, quanto alle modalità della condotta, rispetto alla fattispecie sub b) di cui al reato precedentemente illustrato.

Si realizza, infatti, quando un soggetto qualsiasi: a) altera monete nazionali o straniere aventi corso legale nello Stato o fuori di esso, scemandone invece che aumentandone, il valore.

La norma compie poi un'estensione della pena alle condotte contemplate sub c) e d) del reato di cui al punto precedente che abbiano ad oggetto monete alterate in modo da diminuirne il valore, vale a dire le condotte di chi introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete alterate di concerto con chi ha effettuato l'alterazione o con un intermediario (senza, però, incorrere in concorso nella alterazione), oppure di chi acquista o riceve, da chi le ha falsificate o da un intermediario, monete alterate al fine di metterle in circolazione.

- *Spendita o introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)*

Si tratta di un'ipotesi residuale rispetto alle precedenti e qualificata dall'assenza di concerto (oltre che senza concorso nel reato) con chi ha effettuato contraffazione o alterazione di monete.

Recita, infatti, l'art. 455 c.p. che *“Chiunque, fuori dai casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite in detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”*.

La fattispecie è aggravata se da uno dei fatti sopra indicati deriva una diminuzione del prezzo della valuta o dei titoli di Stato o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esterni (art. 456 c.p.).

- *Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete (art. 458 c.p.)*

I reati di cui agli articoli 453, 454 e 455 c.p. possono essere commessi anche in relazione alle carte di pubblico credito che, ai fini della legge penale, sono parificate alle monete.

Per carte di pubblico credito devono intendersi le carte che hanno corso legale come moneta (ad esempio, i biglietti da 5,10, 20, 50 euro e così via), le carte o cedole al portatore emesse dai governi, e tutte le altre carte aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

- *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)*

Tale fattispecie incriminatrice colpisce le condotte di cui agli articoli 453, 455 e 457 c.p. aventi ad oggetto i valori di bollo, vale a dire la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati, applicando però le pene contemplate da detti articoli, ridotte fino ad un terzo.

- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)*

Tale fattispecie, residuale rispetto alle fattispecie precedentemente contemplate, si applica a chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione della carte di pubblico credito o dei valori di bollo ovvero acquista, detiene o aliena detta carta, a meno che la condotta materiale non integri un reato più grave.

- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si differenzia da quella precedentemente esaminata per avere ad oggetto la filigrana o altri strumenti dedicati alla contraffazione o alterazione, e si caratterizza per lo specifico fine della contraffazione o alterazione.

Recita, infatti, la norma che *“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione”*.

3.3 I reati di cui all'art. 25-quater

Con “delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico” (art. 270-bis c.p.) il legislatore si riferisce ai delitti contro la personalità dello Stato.

Si deve, altresì, evidenziare quanto sia remota la possibilità che un dipendente del GSE integri con il proprio comportamento, anche nei casi di tentativo o concorso nel reato commesso da terzi, nell'interesse od a vantaggio dell'Ente, la condotta sanzionata penalmente.

- *Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)*

La fattispecie incriminante colpisce “chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico”. La sanzione prevede la reclusione da sette a quindici anni a carico del promotore. Diversamente, chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da quattro a otto anni.

3.4 Il reato di cui all'art 25-quater 1

La fattispecie è prevista dall'art 583 bis cp “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”.

Si deve, altresì, evidenziare quanto sia remota la possibilità che un dipendente del GSE integri con il proprio comportamento, anche nei casi di tentativo o concorso nel reato commesso da terzi, nell'interesse od a vantaggio dell'Ente, la condotta sanzionata penalmente.

3.5 I reati di cui all'art. 25-quinquies

Con “delitti contro la personalità individuale” (art. 270-bis c.p.) il legislatore si riferisce ai delitti contro la libertà individuale.

Si deve, altresì, evidenziare quanto sia remota la possibilità che un dipendente del GSE integri con il proprio comportamento, anche nei casi di tentativo o concorso nel reato commesso da terzi, nell'interesse od a vantaggio dell'Ente, la condotta sanzionata penalmente.

- *Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.)*

La fattispecie incriminante colpisce “chiunque riduce una persona in schiavitù, o in una condizione analoga alla schiavitù”. La sanzione prevede la reclusione da cinque a quindici anni.

- *Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.)*

La fattispecie incriminante colpisce “chiunque commette tratta o comunque fa commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù”. La sanzione prevede la reclusione da cinque a venti anni.

- *Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)*

La fattispecie incriminante colpisce “chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo” 601 c.p. “aliena o cede una persona che si trova in stato di schiavitù o in una

condizione analoga alla schiavitù, o se ne impossessa o ne fa acquisto o la mantiene nello stato di schiavitù, o nella condizione predetta”. La sanzione prevede la reclusione da tre a dodici anni.

- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)*

La fattispecie incriminante colpisce chi:

- 1) “recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”. La sanzione prevede la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Le disposizioni normative sopra riportate, ex art. 604 c.p., si applicano anche nei casi in cui il fatto sia commesso all'estero in danno di cittadino italiano

3.6 I reati di cui all'art. 25-sexies

Con “Abuso di mercato” si intende quanto è previsto dalla parte V, titolo I-bis, del d. lgs. 58/98.

La legge 62/2004 ha introdotto il Titolo I-bis nel d. lgs 58/98. L'art. 187-quinquies introduce la responsabilità dell'ente per i reati seguenti con l'applicazione di sanzioni penali ed amministrative:

- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d. lgs 58/98)*

La fattispecie incriminante di cui all'art. 184 colpisce con una sanzione penale “chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) *acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b) *comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*
- c) *raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)”.*

La stessa sanzione si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui sopra. La sanzione prevede la reclusione da uno a sei anni e la multa da ventimila a tre milioni di euro.

- *Manipolazioni del mercato (art. 185 d. lgs 58/98)*

La fattispecie incriminante colpisce con una sanzione penale “*chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari*”.

La sanzione prevede la reclusione da uno a sei anni ed una multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Tali delitti prevedono eventuali pene accessorie (art. 186 d. lgs 58/98) di cui agli artt. 28, 30, 32-bis e 32-ter c.p. ed eventualmente la confisca (art. 187 d. lgs 58/98) del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

- *Responsabilità dell'ente (art. 187-quinquies d. lgs 58/98)*

L'art. 187-quinquies si riferisce specificamente alle organizzazioni che rientrano nell'area di applicabilità ex d. lgs 231/2001. In particolare “*l'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:*

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;*
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).*

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

3.7 I reati di cui all'art. 25-septies

Con l'introduzione del reato di “omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”, il legislatore intende responsabilizzare ulteriormente le aziende in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, chiamandole in causa direttamente nel caso in cui si verifichi una o più delle suddette fattispecie colpose.

Si ricorda, in proposito, cosa si intende per lesioni gravi e gravissime e cosa significa omicidio colposo secondo il codice penale.

La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo."

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

- "1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso."

Il reato di omicidio colposo è previsto infine dall'art. 589 del Codice Penale: "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [...]"

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la colpa, così definita dall'art. 43 del c.p.:

"Il delitto:

è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;

è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

[...]"

3.8 I reati di cui all'art. 25-octies

L'art. 25-octies prevede la responsabilità degli enti per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter del codice penale.

La legge del 15/12/2014 n. 186, Articolo 3, inoltre, ha introdotto nel 25-octies il reato di autoriciclaggio (Art. 648 ter.1 del c.p.), pertanto l'ente risponde anche laddove commetta un autonomo reato nel riciclare beni, denaro o altre utilità frutto di un illecito alla cui commissione ha concorso

Il delitto di ricettazione entra per la prima volta nell'ambito dei reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. 231/01.

Le sanzioni previste sono sia di natura pecuniaria (da 200 a 1000 quote) che interdittiva.

3.9 I reati di cui all'art. 25-novies

I **“Delitti in materia di violazione del diritto d'autore”** (Articolo aggiunto dall'art. 15, comma 7, lettera c), della legge n. 99 del 23/07/09) comprendono le seguenti fattispecie:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

3.10 I reati di cui all'art. 25 decies

La legge n. 116 del 3 agosto 2009 (pubblicata sulla G.U. n. 188 del 14 agosto 2009), "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003

con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale", all'art. 4 introduce nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-novies "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria":

«Art. 25-novies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). - 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote».

L'articolo 25 novies è stato rinumerato in "art. 25 decies" dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011.

3.11 I reati di cui al 25-undecies

Il d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 introduce l'art. 25-undecies, nel D.Lgs. 231 inserendo un catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti che ricomprende le seguenti fattispecie in materia di reati ambientali

- ✓ *uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);*
- ✓ *distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);*
- ✓ *scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs 152/06, art. 137);*
- ✓ *attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256);*
- ✓ *inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs 152/06, art. 257);*
- ✓ *violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/06, art. 258);*
- ✓ *traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259);*
- ✓ *attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260);*
- ✓ *false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-bis);*
- ✓ *Violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti*

dall'autorizzazione o dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competenti (D. Lgs. 152/06, art. 279, comma 5)

- ✓ *importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2);*
- ✓ *Violazione delle previsioni in tema di cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (Legge 549/1993, art. 3, comma 6)*
- ✓ *Inquinamento doloso (D.Lgs. 202/07, art. 8);*
- ✓ *Inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9).*

La Legge del 22/05/2015 n. 68 Articolo 1 ha ampliato il catalogo di reati presupposto introducendo i seguenti:

- ✓ *inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);*
- ✓ *disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);*
- ✓ *delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies);*
- ✓ *traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies);*

3.12 I reati di cui all'art. 25-duodecies

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, il quale amplia i reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D. Lgs. 231/2001. Il D. Lgs. 109/2012, in attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ha, tra l'altro, disposto l'introduzione di un nuovo articolo, l'art. 25-duodecies, nel D. Lgs. 231/2001.

Al fine di meglio comprendere la portata della nuova norma, si rende necessario procedere ad una rapida disamina delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 109/2012 alla disciplina vigente e, in particolare, al D. Lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), il quale prevedeva già all'art. 22, comma 12, delle sanzioni per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permessi di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto – e per il quale non si sia richiesto il rinnovo – revocato o annullato. Le aggravanti ora introdotte, disciplinate dal nuovo comma 12-bis dell'art. 22, prevedono un aumento delle pene da un terzo alla metà e riguardano le seguenti ipotesi:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono

esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

In questi casi è dunque prevista anche una responsabilità amministrativa dell'ente.

Infine, si osserva, che al datore di lavoro (e di conseguenza all'ente) è stata concessa la possibilità di avvalersi di una procedura transitoria prevista dall'art. 5 del D. Lgs. 109/2012, in vigore dal 15 settembre al 15 ottobre 2012. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto, i datori di lavoro occupino irregolarmente da almeno tre mesi lavoratori stranieri, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione. In siffatta ipotesi, i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e dell'ente dovrebbero essere sospesi fino alla conclusione del procedimento di rilascio del contratto di soggiorno.

La responsabilità dell'ente è dunque configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

L'art. 2 del D. Lgs. 109/2012, che introduce l'art. 25-duodecies nel D. Lgs. 231/2001, ha previsto sanzioni da applicare all'ente che possono variare da 100 a 200 quote (il valore di ogni quota può variare da Euro 258 ad Euro 1.549), entro il limite di Euro 150.000.

3.13 I reati transnazionali di cui all'art. 3 e art. 10 della legge n. 146 del 2006

La legge n. 146 del 16 marzo 2006 recependo la Convenzione internazionale del 2001 contro la criminalità organizzata, ha ampliato l'elenco dei reati per i quali è prevista la responsabilità a carico della società (rectius, ente) ai casi di associazione a delinquere, di natura semplice o mafiosa e la tratta di emigrati.

L'art. 3 della legge n. 146 del 2006 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Ai sensi dell'art. 10 della legge 146 del 2006, come modificato dall'art. 64, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 la responsabilità amministrativa dell'ente è prevista per le seguenti fattispecie di reato:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Le sanzioni previste sono sia di natura pecuniaria che interdittiva.

4. Funzione della Sezione Specifica - 1

La presente Sezione Specifica si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché da eventuali Consulenti e Partner coinvolti nei Processi Sensibili.

Obiettivo della presente Sezione Specifica è che i soggetti sopra individuati mantengano, nei rapporti con la P.A. e nelle attività svolte in regime di concessione o in base a decreti/delibere AEEG, condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Per brevità, di seguito si fa riferimento ai rapporti con la P.A. intendendosi inclusi i rapporti con i soggetti (incaricati di pubblico servizio, pubblici ufficiali) cui è riferita l'applicazione delle norme considerate dalla normativa di riferimento richiamate in premessa.

Il perseguimento delle finalità di prevenzione dei Reati richiede una ricognizione dei meccanismi di funzionamento e di controllo dell'azienda, nonché la verifica dell'adeguatezza dei criteri di attribuzione delle responsabilità all'interno della struttura. In tal senso si sono individuati in generale i presidi principali per l'attuazione delle vigenti previsioni normative costituiti da:

- a) modello organizzativo e di controllo;
- b) codice etico;
- c) sistema sanzionatorio;
- d) sistema di comunicazione.

Allo stesso modo sono stati individuati gli elementi caratteristici di ciascun presidio principale ed in particolare:

aa) l'istituzione di un organismo di vigilanza autonomo ed indipendente cui è affidato il compito di controllare il grado di effettività, adeguatezza, mantenimento ed aggiornamento del modello organizzativo; la predisposizione di meccanismi procedurali volti a razionalizzare le fasi di assunzione ed attuazione delle scelte decisionali, in un'ottica di documentabilità e verificabilità delle varie fasi del processo; l'adozione di un sistema di riparto dei compiti e delle responsabilità; l'operatività di un sistema di flussi informativi tra le diverse funzioni aziendali e dalle stesse all'OV; l'adozione di un sistema di *reporting* dell'OV verso gli Organi Sociali; la predisposizione di strumenti di controllo (a titolo esemplificativo, schede informative, database dei rischi, criteri di selezione di Dipendenti e dei Partner);

bb) l'adozione di un codice etico che costituisce la carta dei valori aziendale, debitamente diffuso a tutti i componenti della struttura aziendale ed ai Partner contrattuali e costantemente aggiornato e monitorato;

cc) l'adozione di un sistema disciplinare volto a garantire efficacia ed effettività alle prescrizioni interne;

dd) la predisposizione di un sistema di comunicazione capillare, efficace, dettagliato, completo e costante, attraverso, ad esempio, manuali operativi, piani di formazione del personale, intranet aziendale.

In questa Sezione Specifica - 1 sono individuati i principi generali di comportamento nei rapporti con la P.A. e nelle attività svolte in regime di concessione o in base a decreti/delibere AEEG, ed i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione ai Processi Sensibili individuati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Come già anticipato, per comodità espositiva in questa Sezione Specifica – 1 sono individuati anche i principi specificamente previsti in relazione ai Processi Sensibili riferiti ai reati di cui all'art. 25bis del Decreto Legislativo n. 231/2001.

Verranno quindi indicati:

- a) le aree e/o i processi aziendali definiti "sensibili" ovvero a rischio di reato;
- b) i principi fondamentali di riferimento in attuazione dei quali devono essere adottate le procedure aziendali ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c) i principi di riferimento che devono presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'OV e dei responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, debitamente regolate in apposite procedure e/o regolamenti interni da adottare ai fini della corretta applicazione del Modello.

5. Processi Sensibili

Tenuto conto della molteplicità di rapporti che il GSE intrattiene con le Amministrazioni Pubbliche o con soggetti che svolgono una pubblica funzione o un pubblico servizio e tenuto conto delle attività svolte in regime di concessione o in base a decreti/delibere AEEG, le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio, individuate in sede di identificazione dei processi sensibili, sono le seguenti:

- gestione della negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con Soggetti Pubblici;
- gestione di procedimenti giudiziari, stragiudiziali o arbitrali;
- gestione delle autorizzazioni da Soggetti Pubblici;
- gestione delle verifiche ed ispezioni da Soggetti Pubblici preposti;
- gestione dei rapporti con i Soggetti Pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (d.lgs. 626/94) e l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
- gestione dei rapporti con i Soggetti Pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- gestione dei trattamenti previdenziali del personale;

- gestione dei rapporti con Organismi di Vigilanza Pubblici relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da Soggetti Pubblici;
- predisposizione delle dichiarazioni dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere;
- gestione di altri adempimenti verso Soggetti Pubblici diversi dai precedenti;
- installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di Soggetti Pubblici o forniti da terzi per conto di Soggetti Pubblici;
- gestione delle attività svolte in regime di concessione o in base a Decreti/Delibere dell'AEEG;
- gestione delle transazioni finanziarie;
- gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi, di intermediazione e consulenza;
- gestione di omaggi, atti di liberalità e comodati;
- gestione della selezione del personale;
- gestione dell'Information Management System;
- gestione delle attività relative al rispetto della normativa in tema di sicurezza e salute dei lavoratori

Detti Processi sono stati rilevati in base al sistema di deleghe vigente al momento dell'emissione della presente Sezione:

- *Consiglio di Amministrazione*, in relazione a tutte le attività svolte in rappresentanza dell'ente;
- *Amministratore Delegato*, in relazione a tutte le attività svolte in rappresentanza dell'ente;
- *Presidente*, in relazione a tutte le attività svolte in rappresentanza dell'ente;
- *Tutte le Direzioni* per i processi di competenza.

Come richiamato al seguente paragrafo 4.2, l'OV monitora l'evoluzione del sistema di deleghe verificando l'eventuale attribuzione di deleghe a soggetti diversi da quelli sopra citati.

6. Principi di riferimento generali

6.1 Il sistema organizzativo generale

La società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) formale delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.
- b) chiara descrizione delle linee di riporto;

- c) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della società e nei confronti dei terzi interessati);

Le procedure interne relative ai “processi sensibili” devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- (i) separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. “segregazione delle funzioni”);
- (ii) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. “tracciabilità”);
- (iii) adeguato livello di formalizzazione.

In particolare:

- l'organigramma aziendale e gli ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali devono essere definite chiaramente mediante apposite comunicazioni (ordini di servizio, circolari ecc.) rese disponibili a tutti i dipendenti;
- devono essere definite disposizioni aziendali che regolino, tra l'altro, i processi di selezione e qualifica dei principali fornitori aziendali, i processi di affidamento degli incarichi in base ad appositi criteri di valutazione, i processi di gestione del primo contatto e delle attività commerciali nei confronti di clienti pubblici, di gestione delle gare indette dal GSE, di gestione dei rapporti istituzionali o occasionali con soggetti della P.A.;
- devono essere segregate per fasi e distribuite tra più funzioni le attività di selezione dei fornitori in senso ampio, di approvvigionamento di beni e servizi, di verifica del rispetto delle condizioni contrattuali (attive e passive) all'atto della predisposizione/ricevimento delle fatture, di gestione delle spese di rappresentanza e degli omaggi e le altre attività a rischio di reato;
- potranno anche essere disciplinati Comitati plurifunzionali per l'adozione di decisioni operative condivise, la cui composizione e modalità di funzionamento dovranno essere definite in appositi ordini di servizio;
- devono essere previsti ruoli e compiti dei responsabili interni di ciascuna area a rischio, cui conferire potere di direzione, impulso e coordinamento delle funzioni sottostanti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, devono inoltre essere rispettate le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario ed il controllo di gestione del GSE, nonché, in generale, la normativa applicabile.

6.2 Il sistema di deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “certezza” ai fini della prevenzione dei Reati e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per “delega” quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per “procura” il

negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- a) tutti i soggetti che hanno il potere di impegnare la società all'esterno devono essere titolari della relativa procura;
- b) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - i poteri del delegato, precisandone i limiti,
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- c) al titolare della procura devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- d) le procure sono conferite in linea con gli assetti organizzativi interni;
- e) una procedura ad hoc deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, deve prevedere esplicitamente i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate ed i casi di decadenza dai poteri conferiti (revoca, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per le quali la procura era stata conferita, licenziamento, ecc.);
- f) le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate.

L'OV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

6.3 Principi generali di comportamento

Per quanto concerne i comportamenti posti in essere nei rapporti con la P.A. e nelle attività svolte in regime di concessione o in base a decreti/delibere AEEG, oltre alle regole e principi generali già contenuti nella parte generale del presente Modello, gli Organi Sociali ed i Dirigenti del GSE - in via diretta - i lavoratori dipendenti ed i Consulenti e Partner - limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi - sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- violare le regole contenute nelle procedure, nel codice etico ed in generale nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Sezione Specifica;
- violare i principi previsti nel Codice Etico.

Più in particolare, è fatto divieto di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a funzionari pubblici;
- b) accettare doni, beni, od altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di regali d'uso di modico valore, da soggetti con i quali si intrattengano o possano intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro presso il GSE.

Nel caso in cui si ricevano doni, beni od altre utilità, salvo le eccezioni di cui al comma precedente, è necessario darne immediata comunicazione al Direttore o al responsabile dell'Unità organizzativa dal quale dipende il proprio rapporto con la Società e provvedere direttamente o tramite la Direzione del Personale alla restituzione degli stessi al donante.

In nessun caso, neanche in occasione di particolari ricorrenze, si devono offrire doni, beni, od altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di regali d'uso di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità e la reputazione del GSE, a soggetti con i quali si intrattengano o possano intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro presso il GSE. In tale eventualità, è necessario essere sempre autorizzati dalla posizione definita dalle procedure, provvedendo a documentare in modo adeguato.

Tutti coloro che agiscono in nome e per conto del GSE, in ragione della posizione ricoperta nella Società, non devono erogare né promettere contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti, comitati politici o a singoli candidati, nonché ad organizzazioni sindacali o loro rappresentanti, salvo, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, quanto previsto dalle normative specifiche vigenti.

- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera;
- d) effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o

- finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
- f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
 - g) alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti.

Di seguito sono esposti i principi di riferimento relativi alle procedure aziendali, volti alla prevenzione dei reati nei rapporti con la P.A. e nelle attività svolte in regime di concessione o in base a decreti/delibere AEEG.

7. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente cap. 4, oltre che dei principi già contenuti nelle Linee Guida del Modello, nell'adottare le procedure specifiche con riferimento ai singoli Processi Sensibili di seguito descritti, devono essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

7.1. Gestione della negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con Soggetti Pubblici

Devono essere presenti specifiche procedure che:

- definiscano con chiarezza ruoli e compiti delle funzioni responsabili della gestione dei rapporti iniziali con la P.A. relativi al processo in esame, prevedendo controlli (ad es., la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) in ordine alla regolarità e legittimità delle richieste di informazioni avanzate dal GSE nei confronti degli uffici competenti della P.A. ovvero delle richieste avanzate nei confronti del GSE da esponenti della P.A.;
- contemplino flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- individuino la funzione e la persona fisica deputata a rappresentare la società nei confronti della P.A., cui conferire apposita delega e procura, e stabiliscono forme di rapporto periodico dell'attività svolta verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti;
- contemplino la segregazione delle attività di predisposizione dell'offerta e di autorizzazione alla presentazione dell'offerta, prevedendo forme di verifica della congruità dell'offerta, graduate in relazione alla tipologia e dimensione della attività contrattuale;
- introducano in sede di definizione dell'offerta un sistema di controlli idoneo alla produzione alla P.A. di documenti completi ed esatti che attestino

l'esistenza delle condizioni o dei requisiti essenziali per partecipare alla gara e/o per l'aggiudicazione dell'incarico;

- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile della commessa attraverso un sistema (anche informatico) che consenta di tracciare i singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- stabiliscano la segregazione delle attività di conclusione del contratto, di alimentazione dell'applicativo di supporto per la fatturazione, di verifica della liquidazione e degli addebiti;
- definiscano modalità e termini di gestione delle contestazioni del cliente, individuando le funzioni responsabili della ricezione delle contestazioni, della verifica dell'effettività dell'oggetto del contendere, dell'effettuazione degli storni e della verifica degli stessi;
- prevedano la segregazione delle attività di negoziazione con i clienti delle varianti contrattuali, di ricalcolo/adequamento del prezzo, e delle relative verifiche sull'importo da fatturare al cliente;

7.2. Gestione dei procedimenti giudiziari, stragiudiziali o arbitrari

Devono esistere procedure che definiscano modalità e termini di gestione del contenzioso. In particolare è necessario che le procedure:

- individuino e segreghino le attività di: ricezione delle contestazioni, verifica dell'effettività dell'oggetto del contendere, gestione del contenzioso in fase stragiudiziale, gestione del contenzioso in fase giudiziale;
- predispongano flussi informativi tra le funzioni coinvolte nei processi sensibili, con finalità di verifica e coordinamento reciproco;
- prevedano linee di *reporting* periodico della Direzione Legale verso l'Amministratore Delegato sullo stato della vertenza e sulle possibilità e sui termini di definizione stragiudiziale o di conciliazione giudiziale della stessa;

7.3. Gestione delle autorizzazioni da Soggetti Pubblici

Devono esistere procedure che:

- prevedano la segregazione delle attività di presentazione della domanda e di gestione delle autorizzazioni, prevedendo sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- prevedano protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere le autorizzazioni (ad

es., verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di controllo sulla gestione della concessione e/o autorizzazione);

- contemplino flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- individuino la funzione e la persona deputata a rappresentare la società nei confronti della P.A. concedente, cui conferire apposita delega e procura, e stabiliscano specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti;
- definiscano ruoli e compiti della funzione responsabile del controllo sulle fasi di ottenimento e gestione delle autorizzazioni, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa richiesta.

7.4. Gestione delle verifiche ed ispezioni da Soggetti Pubblici preposti

In relazione agli adempimenti ed agli obblighi imposti dalla normativa vigente, devono esistere procedure che individuino le modalità e le funzioni responsabili per il GSE della gestione dei rapporti, delle ispezioni e degli accertamenti da parte dei funzionari pubblici e agenti di pubblica sicurezza (ad es., funzionari degli enti locali, del corpo Forestale, dell'ARPA, del Arma dei Carabinieri, funzionari delle Aziende ASL, corpo della Guardia di Finanza).

In particolare, deve essere:

- conferita delega ai responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento;
- prevista la redazione da parte dei soggetti sopra indicati, congiuntamente, di un *report* informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite.

7.5. Gestione dei rapporti con Soggetti Pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (d.lgs. 626/94) e l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

In relazione agli adempimenti ed agli obblighi imposti dalla normativa a tutela delle sicurezza e dell'igiene del lavoro, devono esistere procedure specifiche che individuino le modalità e le funzioni responsabili della gestione delle ispezioni e degli accertamenti da parte dei funzionari pubblici e agenti di polizia giudiziaria (ad es., funzionari della DPL, Carabinieri, funzionari Aziende ASL).

In particolare, deve essere:

- conferita delega ai responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento;
- prevista la redazione da parte dei soggetti sopra indicati, congiuntamente, di un *report* informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione indirizzato ai superiori gerarchici, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;
- stabilito quando e come interpellare eventuali ulteriori funzioni o, in caso di necessità e urgenza, informare l'Amministratore Delegato;

7.6. Gestione dei rapporti con i Soggetti Pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata

Si rimanda al successivo paragrafo 5.17. Gestione della selezione del personale.

7.7. Gestione dei trattamenti previdenziali del personale

Si rimanda al successivo paragrafo 5.10. Predisposizione delle dichiarazioni dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere.

7.8. Gestione dei rapporti con Organismi di Vigilanza pubblici relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge

Oltre ai principi generali di cui al par. 4.2, il GSE dovrà adottare specifiche procedure che:

- individuino i ruoli ed i compiti delle funzioni responsabili delle attività di raccolta dati e consolidamento, redazione e trasmissione delle comunicazioni agli organi di vigilanza;
- prevedano sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in prospetti e/o in documenti e/o atti già comunicati ad altri soggetti o diretti al pubblico, fino all'approvazione finale della comunicazione da parte dell'Amministratore Delegato;
- stabiliscano flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza;
- individuino la funzione e la persona fisica deputata a rappresentare la società nei confronti degli organi di vigilanza, cui conferire apposita delega e procura, e stabilire forme di rapporto periodico dell'attività svolta ai superiori gerarchici;

7.9. Acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da Soggetti Pubblici

Devono essere presenti specifiche procedure che:

- prevedano la segregazione delle attività di individuazione dei contributi e/o finanziamenti erogati dallo Stato o dalla Unione Europea e di gestione del contributo e/o finanziamento erogato, prevedendo strumenti di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- prevedano strumenti di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per accedere a contribuzione e/o finanziamento (ad es., verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di controllo sulla gestione del contributo e/o finanziamento);
- contemplino flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- individuino la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti della P.A., nazionale o straniera, erogante, cui conferire apposita delega e procura, e stabiliscano specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti;
- definiscano con chiarezza e precisione ruoli e compiti della funzione responsabile del controllo della esatta corrispondenza tra la finalità concreta di utilizzo del contributo e/o del finanziamento erogato ed il fine "ufficiale" per il quale è stato ottenuto.

7.10. Predisposizione delle dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere.

Devono esistere procedure specifiche che:

- prevedano la segregazione delle attività di presentazione dei modelli e/o documenti e di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici; prevedendo sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- prevedano protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti diretti alla P.A. (ad es., verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di gestione dei rapporti con la P.A.);
- contemplino flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;

- individuino la funzione e la persona fisica deputata a rappresentare la società nei confronti del soggetto pubblico, cui conferire apposita delega e procura;
- prevedano il conferimento di deleghe speciali ai responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento;
- prevedano la redazione da parte dei soggetti delegati sopra indicati di un *report* informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione ai superiori gerarchici; tale documento conterrà, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite.

7.11. Altri adempimenti verso la PA diversi dai precedenti.

Oltre a controlli specifici ad hoc in relazione alla tipologia di attività rientranti in tale categoria residuale, devono essere predisposte procedure che almeno:

- assicurino la trasparenza e tracciabilità delle operazioni effettuate;
- prevedano la definizione di ruoli/deleghe e responsabilità ed i principali passi operativi da seguire per garantire oggettività nella redazione dei programmi oggetto delle relative attività;
- prevedano la verbalizzazione e gestione delle principali fasi delle attività;
- prevedano la redazione di Report al fine di creare idonei sistemi di monitoraggio e formalizzazione da sottoporre ad adeguato livello gerarchico per l'approvazione;

7.12. Installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di Soggetti Pubblici o forniti da terzi per conto di Soggetti Pubblici.

In relazione alle suddette attività devono essere predisposte procedure che: assicurino l'esistenza di adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle contenute nel DPR n. 318 del 1999 e nelle best practice internazionali.

7.13 Attività svolte in regime di concessione o in base a decreti od a delibere AEEG

In relazione alle suddette attività devono essere predisposte procedure che:

- assicurino la trasparenza e tracciabilità delle operazioni effettuate;
- prevedano la definizione di ruoli/deleghe e responsabilità ed i principali passi operativi da seguire per garantire oggettività nella redazione dei programmi oggetto delle relative attività;

- prevedano la verbalizzazione e gestione delle principali fasi delle attività;
- prevedano la redazione di Report al fine di creare idonei sistemi di monitoraggio e formalizzazione da sottoporre ad adeguato livello gerarchico per l'approvazione;
- definiscano il comportamento che il GSE deve tenere quando è in corso una qualsiasi trattativa di affari, richiesta o rapporto relativo ad attività svolte in regime di concessione o in base a decreti delibere AEEG;
- prevedano in ogni caso che l'agire di GSE sia improntato alla massima prudenza.

7.14. Gestione delle transazioni finanziarie

Devono essere presenti procedure specifiche che:

- definiscano compiti e responsabilità della funzione deputata alla gestione ed al controllo delle risorse finanziarie;
- definiscano chiaramente le modalità attraverso le quali si effettuano le transazioni finanziarie, vietando categoricamente l'utilizzo di denaro contante, se non per effettuare spese di modica entità generalmente gestite per "piccola cassa", modalità, quest'ultima, che, comunque, deve essere adeguatamente normata;
- stabiliscano apposite linee di *reporting*, annuale e semestrale, verso il Presidente e l'Amministratore Delegato e definiscano un sistema formale e periodico di pianificazione delle risorse finanziarie;
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile dell'attività di controllo delle risorse attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedano la segregazione delle attività di gestione e controllo delle risorse finanziarie, introducendo flussi informativi tra le aree coinvolte;
- disciplinino le condizioni e le modalità di assegnazione dei fondi alle varie funzioni aziendali, allocando le risorse in linea con le necessità delle funzioni. I limiti della gestione devono essere definiti dal Consiglio di Amministrazione attraverso un sistema di deleghe sui poteri di spesa assegnati ai singoli responsabili;
- definiscano, in particolare, le tipologie di spese promozionali e di rappresentanza ammesse, i limiti di importo e le necessarie autorizzazioni per ogni singola funzione aziendale coinvolta.

7.15. Gestione di approvvigionamento di beni e servizi, intermediazione e consulenza

Devono essere presenti specifiche procedure che:

- definiscano ruoli e compiti delle funzioni responsabili della gestione del primo contatto con il potenziale fornitore, prevedendo controlli (ad es., la compilazione di schede di valutazione, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) in ordine alla regolarità e legittimità delle richieste di informazioni da questi avanzate nei confronti di esponenti del GSE e la completezza e veridicità dei documenti da questi presentati;
- contemplino flussi informativi tra le aree coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- individuino la funzione richiedente la fornitura, che provvederà, attraverso la formalizzazione della richiesta di acquisto, anche con l'ausilio di sistemi informativi, a definire esigenze, modalità, contenuti e tempistiche della fornitura stessa;
- individuino il soggetto deputato a rappresentare la società nei confronti del potenziale fornitore, cui conferire apposita delega e procura, e stabiliscano forme di riporto periodico dell'attività svolta verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti;
- contemplino la segregazione delle attività di predisposizione, pubblicazione e gestione del bando di gara, prevedendo specifiche forme di verifica della congruità delle offerte presentate (ad esempio, la sottoposizione dell'offerta all'esame di un'apposita Commissione);
- prevedano il coinvolgimento diretto, in sede di predisposizione del capitolato del bando di gara, della funzione Legale ed Acquisti e Appalti e dei responsabili delle funzioni aziendali richiedenti la fornitura, attraverso sistemi di comunicazione e controllo che assicurino la condivisione ed approvazione congiunta dei contenuti del bando;
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile della gestione del bando di gara attraverso un sistema (anche informatico) che consenta di tracciare i singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- stabiliscano la segregazione dell'attività di valutazione delle offerte, aggiudicazione della gara, conclusione del contratto ed alimentazione dell'applicativo di supporto, prevedendo flussi informativi tra le diverse funzioni coinvolte nel processo, volti oltre che a finalità di coordinamento e controllo reciproco, anche all'aggiornamento della eventuale "scheda di valutazione" di ciascun fornitore;
- definiscano con chiarezza e precisione le funzioni incaricate di effettuare attività di verifica e controllo della corretta esecuzione degli ordini di acquisto da parte dei fornitori e le modalità di espletamento di detto controllo;

- impediscano al soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la PA di conferire incarichi di consulenza e/o prestazioni professionali e stipulare contratti di intermediazione liberamente ed in totale autonomia;
- prevedano di inserire nei contratti stipulati con consulenti e prestatori di servizio esterni l'espressa previsione che la violazione di alcune regole e principi di comportamento contenuti nel codice etico determina la risoluzione immediata del contratto.

7.16. Gestione di omaggi, atti di liberalità e comodati

Nel rispetto dei principi generali di comportamento e dei divieti illustrati al precedente cap. 4.3, cui si rinvia, deve essere definita una specifica procedura volta a disciplinare le spese di rappresentanza e gli omaggi, che definisca, in particolare:

- i soggetti titolari esclusivi del potere di decidere le spese di rappresentanza e gli omaggi;
- l'*iter* autorizzativo delle spese di rappresentanza e degli omaggi, prevedendo la segregazione delle funzioni fra chi decide, chi autorizza e chi controlla tali spese;
- l'esistenza di documenti giustificativi delle spese effettuate per la concessione di utilità con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, validati dal superiore gerarchico;
- la necessità di selezionare gli omaggi da un elenco gestito dalla Funzione competente e, comunque, da soggetto diverso da quello che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- una lista dei fornitori delle eventuali utilità effettuate. L'inserimento/eliminazione dei fornitori dalla lista deve essere basato su criteri oggettivi. L'individuazione, all'interno della lista, del fornitore della singola utilità deve essere motivata e documentata;
- la redazione periodica di Report sulle spese per la concessione di utilità, con motivazioni e nominativi beneficiari, inviati al livello gerarchico superiore e archiviati.

7.17. Gestione della selezione del personale

E' opportuno che il processo relativo all'assunzione del personale sia ispirato alle seguenti regole, oltre che ai principi di cui al paragrafo 5.5 del Codice Etico:

- quantificazione delle risorse umane all'inizio di ogni anno; ciò andrebbe documentato nel Budget ed autorizzato dal vertice aziendale;
- definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti, con particolare riferimento alla composizione della Commissione Esaminatrice;
- tracciabilità relativa alle attività svolte dalla Commissione Esaminatrice con eventuale nomina di un segretario con il compito di redazione dei verbali delle riunioni;

- ricerca del personale senza discriminazione alcuna e pertanto effettuata secondo criteri di merito, di competenza e professionalità rispondenti alle esigenze della Società;
- rispetto delle percentuali previste dalla legge circa l'assunzione di personale relativo alle categorie "protette", così come previsto espressamente dalla legislazione vigente in materia;
- esistenza di procedure, coerenti con i principi di riferimento del presente modello organizzativo, anche per la selezione, l'affidamento e la gestione del rapporto con le società fornitrici di lavoro temporaneo; per la formazione del personale e per l'attività volta all'ottenimento dei finanziamenti da utilizzare per la formazione del personale.

7.18. Gestione dell'Information Management System

In relazione al Sistema Informatico (aggiornamento e manutenzione, accesso e modalità di ripristino del servizio, nonché la tutela dei dati sensibili in possesso del GSE) devono essere predisposte procedure che assicurino l'esistenza di adeguate misure di sicurezza per il trattamento dei dati, quali quelle contenute nel d. lgs. 196 del 2003 e nelle best practice internazionali, al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 24-bis che possono riguardare il GSE.

Allo stesso modo devono essere presenti procedure e piani di Disaster recovery e Business Continuity perché non siano interrotti i servizi forniti dal GSE.

Va, inoltre istituita una reportistica periodica all'OV relativa ad eventuali tentativi di violazione del sistema di sicurezza informatica adottato.

7.19. Gestione delle attività relative al rispetto della normativa in tema di sicurezza e salute dei lavoratori

L'art. 30 del Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08) fornisce indicazioni in merito al modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

“1. Deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività, in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti.”

Pertanto il GSE deve adoperarsi per ottemperare a quanto indicato nei commi 1,2,3,4 del suddetto art. 30, valutando eventualmente se rifarsi alle linee guida UNI-INAIL o al British Standard OHSAS di cui al comma 5.

8. I controlli dell'Organo di vigilanza.

Fermo restando il potere discrezionale dell'OV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute in relazione alle funzioni, compiti e poteri allo stesso attribuiti, l'OV effettua periodicamente controlli sulle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai reati nei rapporti con la P.A. e nelle attività svolte in regime di concessione o in base a Decreti/Delibere AEEG, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza e adeguatezza della procura, limiti di spesa, regolare effettuazione del *reporting* verso gli organi deputati, ecc.) e, in particolare, alle procedure interne in essere.

Si ribadisce che all'OV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



**Adeguamento del modello di organizzazione,
gestione e controllo del GSE S.p.A. ai sensi del
D.Lgs. 231 del 2001**

**SEZIONE SPECIFICA
- 2 -
REATI SOCIETARI**

INDICE

PARTE SPECIALE - 2 -

| | Pag. |
|--|------|
| 1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001) | 3 |
| 1.1 Premessa..... | 3 |
| 1.2 I reati di cui all'art. 25ter del D.Lgs. 231/2001..... | 3 |
| 2. Funzione della Sezione Specifica - 2 - | 9 |
| 3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari..... | 10 |
| 4. Principi di riferimento generali | 11 |
| 4.1 Il sistema organizzativo in generale | 11 |
| 4.2 Principi generali di comportamento | 11 |
| 5. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche | 14 |
| 6. I controlli dell'Organo di Vigilanza | 17 |

1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001)

1.1 Premessa

Ai fini di una migliore comprensione della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di seguito sono descritti, per tratti essenziali, i reati la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla società, può ingenerare responsabilità della società.

Si tratta, limitatamente all'oggetto della presente Sezione Specifica -2, dei reati societari, contemplati all'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001, cui devono aggiungersi le fattispecie di tentativo (art. 56 c.p.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

1.2 I reati di cui all'art. 25ter del D.Lgs. 231/2001

- *False comunicazioni sociali (artt. 2621, art. 2621-bis e art. 2621-ter)*

- *art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali*

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono informazioni non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le informazioni, false o omesse, riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- *art. 2621-bis Fatti di lieve entità*

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- *art. 2621-ter. Non punibilità per particolare tenuità*

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

- *Impedito controllo (art. 2625, 2° comma, c.c.)*

La fattispecie consiste nell'impedire od ostacolare da parte degli amministratori, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.

Anche in questo caso vale la differenza fra l'ipotesi contravvenzionale (e di pericolo) che si consuma con la realizzazione *tout court* della condotta, e l'ipotesi delittuosa che si consuma con l'ulteriore elemento del danno patrimoniale ai destinatari della comunicazione falsificata o reticente.

Per espressa disposizione dell'art. 25ter del Decreto Legislativo n. 231/2001, si ha responsabilità amministrativa della società solo nel caso in cui venga commesso uno dei reati sopra richiamati in forma di delitto e non di contravvenzione, vale a dire quando la condotta è aggravata dal danno - anche non patrimoniale - ai soci.

Si procede a querela della persona offesa.

- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*

Tale fattispecie contempla più tipi di condotte, aventi tutte l'esito di produrre una divaricazione fra il capitale reale (effettivamente presente nelle disponibilità sociali) e il capitale nominale ufficializzato nell'atto costitutivo e nei diversi documenti in cui esso è enunciato. Come tale, la fattispecie protegge il capitale reale della società e il rapporto fra questo e il capitale nominale (e, quindi, la significatività comunicativa di quest'ultimo) a tutela dei creditori sociali.

Le dette condotte si hanno quando:

- i) viene formato od aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali **in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;**
- ii) vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote;
- iii) vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti; ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Il reato può essere commesso dagli amministratori e dai soci conferenti.

- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*

Il reato consiste nella restituzione da parte degli amministratori, anche simulata, dei conferimenti ai soci, o nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale. In altri termini, si incrimina una riduzione del capitale (inteso, quest'ultimo, come l'equivalente della somma dei conferimenti dei soci) posta in essere al di fuori delle formalità di riduzione previste dall'art. 2445 c.c., con conseguente mancata ufficializzazione della riduzione del capitale reale tramite l'abbassamento del capitale nominale: il cui valore, pertanto,

risulta superiore – e ciò non deve essere (salvi i casi di legge) – a quello del capitale reale.

Data la presenza dell'art. 2629 (di cui *infra*), si deve concludere che la presente fattispecie vede incriminate le violazioni delle procedure di riduzione (art. 2445 c.c.) diverse da quelle poste a specifica tutela dei creditori.

Va in ogni caso ricordato che anche tale fattispecie protegge il capitale reale della società e il rapporto fra questo e il capitale nominale (e, quindi, la significatività comunicativa di quest'ultimo) a tutela dei creditori sociali.

- *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)*

Anche questa fattispecie è posta a tutela del capitale sociale (nella duplice forma della tutela dell'effettiva presenza del capitale reale nelle disponibilità sociali, e della significatività comunicativa del capitale nominale rispetto a tale presenza), cui vengono, in questo caso, parificate le riserve indisponibili.

La condotta criminosa degli amministratori consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La fattispecie è, del tutto incongruamente, contravvenzionale e sottoposta a lieve pena: il che, forse, andrebbe connesso con la clausola di riserva che dice “*salvo che il fatto non costituisca più grave reato*”.

Si fa presente che la ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)*

Anche l'ipotesi qui illustrata si pone a tutela del capitale sociale e delle riserve indisponibili, nei modi e per le ragioni già viste in precedenza. Le specifiche condotte lesive del capitale sociale e delle riserve, qui incriminate, sono quelle che si risolvono in sotterranee e/o indirette restituzioni di conferimenti realizzate attraverso l'indebito acquisto o sottoscrizione di azioni o quote proprie o di azioni o quote della controllante. Quest'ultimo caso può realizzare la costruzione di piramidi di scatole vuote.

Il reato si perfeziona, dunque, con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e/o delle riserve non distribuibili per legge. Ovviamente l'acquisto o la sottoscrizione deve avvenire fuori dai casi previsti dalla legge. Il reato può essere commesso solo dagli amministratori.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*

La fattispecie si realizza con l'effettuazione da parte degli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

E' evidente la necessità – non ancora sufficientemente raccolta dalla dottrina – di coordinare questa norma con quella, assai più lieve, di cui all'art. 2626 c.c., alla quale essa in qualche modo sembra sovrapporsi lasciandole una funzione meramente residuale.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- *Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629bis c.c.)*

Tale fattispecie delittuosa sanziona le violazioni degli obblighi di comunicazione e trasparenza previsti dall'art. 2391 comma 1 c.c. (obbligo di comunicare la propria titolarità di un interesse, personale o per conto di terzi, in una determinata operazione della società) poste in essere dagli amministratori o dai componenti dei consigli di gestione di società con titoli quotati in mercati regolamentati, o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del Testo Unico Bancario (D.L.vo 385/93) e del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo 58/98).

Le condotte in discorso assumono rilevanza penale soltanto qualora dalle stesse derivi un danno alla società o a terzi.

- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte **dei liquidatori** di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie al loro soddisfacimento.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- *Corruzione fra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)*

L'art. 2635 c.c. prevede che “gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.”

Nell’ambito di applicazione del Decreto rileva la previsione del terzo comma sopra citato e, pertanto, il reato si realizzerà nel caso in cui un soggetto operante all’interno della società abbia agito (quale corruttore) per corrompere un “amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaco e/o liquidatore”.

- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)*

L’art. 2635 bis del Codice Civile, introdotto dal D. Lgs. 38/2017 del 15/03/2017, prevede che “chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.”

- *Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)*

Il reato si realizza quando la maggioranza in assemblea è determinata con atti simulati o con frode (cioè inganno e induzione in errore di taluno), allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque.

- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*

La realizzazione della fattispecie prevede la diffusione di notizie false ovvero il porre in essere altre operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare (senza, dunque, che ne sia necessario l’evento) una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il reato può essere commesso da chiunque.

- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)*

Anche questa fattispecie si riporta, come schema di base, ai reati comunicativi già esaminati, rispetto alle cui fattispecie presenta molti tratti analoghi.

In sostanza, la condotta criminosa si realizza attraverso:

- i) l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza;
- ii) l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima;
- iii) l'impedimento nello svolgimento, in qualsiasi forma, delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (questa è una sub-fattispecie che può realizzarsi anche con condotte diverse da fenomeni comunicativi).

Soggetti attivi del reato sono amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e gli altri soggetti sottoposti per legge a controlli pubblici.

2. Funzione della Sezione Specifica - 2 -

La presente Sezione Specifica si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti e Partner coinvolti nei Processi Sensibili.

Obiettivo della presente Sezione Specifica è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

In questa Sezione Specifica - 2 sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione ai Processi Sensibili individuati al fine di prevenire la commissione dei reati societari.

Verranno quindi indicati:

- a. le aree e/o i processi aziendali definiti “sensibili” ovvero a rischio di reato;
- b. i principi fondamentali di riferimento in attuazione dei quali dovranno essere adottate le procedure aziendali ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c. i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell’OV e dei responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, debitamente regolate in apposite procedure e/o regolamenti interni da adottare ai fini della corretta applicazione del Modello.

3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari

I Processi Sensibili ritenuti più specificatamente a rischio in relazione ai Reati Societari esposti nel par. 1 della presente Sezione Specifica sono:

- redazione del Bilancio e dei prospetti di unbundling (quale attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti di impresa riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo);
- gestione dei rapporti con Soci, Società di revisione, Collegio Sindacale e Corte dei Conti;
- comunicazioni agli organi di vigilanza e gestione dei rapporti con gli stessi;
- operazioni sul capitale sociale.

Detti Processi sono stati rilevati con riferimento alle seguenti Aree aziendali:

- *Consiglio di Amministrazione*, in relazione a tutte le attività sopra elencate;
- *Amministratore Delegato*, in relazione a tutte le attività sopra elencate;
- *Presidente*, in relazione a tutte le attività svolte in rappresentanza dell'ente;
- *Tutte le direzioni*, in relazione a tutte le attività sopra elencate ed in particolare per quelle che gestiscono dati necessari alla redazione del bilancio.

Non sono stati rilevati particolari profili di rischio in relazione ai reati di falso in prospetto e agiotaggio, in quanto l'attività del GSE non prevede sollecitazione all'investimento e non sono in programma richieste di ammissione alla quotazione, né OPA né OPS.

Non sono stati altresì rilevati particolari profili di rischio in relazione ai reati di illecita influenza sull'Assemblea e di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, a causa alla struttura societaria del GSE e della presenza di un socio unico.

Tuttavia per la fattispecie di attività relativa alle operazioni sul capitale sono comunque illustrati di seguito (par. 5.4) i principi di riferimento, non potendosi escludere nell'immediato futuro il verificarsi di tale fattispecie.

4. Principi di riferimento generali

4.1 Il sistema organizzativo in generale

Tutte le attività sociali devono essere espletate in conformità alla legge ed ai regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui si svolgono ed, in ragione delle peculiari funzioni istituzionali assegnate al GSE, alla normativa di riferimento, alla convenzione di concessione, nonché alla normativa aziendale.

Con riferimento alla normativa aziendale relativa alle operazioni considerate nella presente parte speciale attinenti alla gestione sociale, i Dipendenti e quando applicabile, gli Organi Sociali, devono inoltre specificamente adottare e rispettare:

- 1) le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa;
- 2) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, e controllo di gestione del GSE;
- 3) il Codice Etico.

4.2 Principi generali di comportamento

La presente Sezione Specifica, prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti del GSE (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nei codici comportamentali adottati e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Sezione Specifica.

La presente Sezione Specifica comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale

previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

4. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla società e sulle sue controllate;
5. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza (quali ad esempio, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, l'Autorità garante della concorrenza del mercato, l'Autorità garante della privacy ed – ove previsto – della Corte dei Conti, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- con riferimento al precedente punto 1:
 - a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
 - b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- con riferimento al precedente punto 2:
 - c) restituire conferimenti al socio o liberarlo dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - e) acquistare o sottoscrivere azioni proprie o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
 - f) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
 - g) procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- con riferimento al precedente punto 3:
 - h) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio unico, del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- con riferimento al precedente punto 4:
 - i) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della società o delle sue controllate;
- con riferimento al precedente punto 5:

- j) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti dell’Autorità di Vigilanza, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalla predetta autorità;
- k) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- l) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

5. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4 oltre che dei principi generali contenuti nelle Linee Guida del presente Modello, nell'adottare le procedure specifiche con riferimento ai singoli Processi Sensibili di seguito descritti, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

1. Redazione del Bilancio e dei prospetti di unbundling

Devono esistere specifiche procedure, le quali:

- determinano i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alla funzione responsabile della redazione del bilancio, prevedendo l'adozione di un "Manuale Operativo Contabile del GSE" nel quale sono individuati compiti e responsabilità di ciascuna funzione coinvolta nel processo di formazione del bilancio e un sistema di controllo che garantisca la correttezza e la veridicità delle informazioni e dei dati forniti e la certezza della provenienza degli stessi;
- determinano i dati e le notizie che ciascuna società controllata deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alla funzione responsabile del GSE, ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema, anche informatico, che consente di tracciare i singoli passaggi e di identificare i soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedono la tempestiva messa a disposizione della bozza del bilancio a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione (i), con un congruo anticipo rispetto alla riunione del Consiglio per l'approvazione dello stesso, nonché (ii) del giudizio sul bilancio - o attestazione similare, chiara ed analitica - da parte della società di revisione;
- sollecitano un confronto tra la società di revisione, il Collegio Sindacale e la funzione Amministrazione, prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento, con stesura del relativo verbale;
- stabiliscono l'obbligo di comunicazione sistematica all'OV (i) di qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, alla società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio (il conferimento di tale incarico dovrà essere autorizzato dall'Amministratore Delegato, come meglio specificato al successivo paragrafo 5.2); (ii) delle valutazioni in ordine alla scelta della società di revisione (in base ad elementi quali, professionalità, esperienza nel settore, integrità morale e non solo in base alla convenienza economica della relativa proposta);
- istituiscono meccanismi idonei ad assicurare che eventuali comunicazioni periodiche sul bilancio agli Azionisti o dirette al pubblico vengano redatte con il contributo di tutte le funzioni interessate al fine di assicurare la correttezza del risultato e la condivisione dello stesso. Tali meccanismi

comprendono idonee scadenze, la definizione dei soggetti interessati, gli argomenti da trattare, i flussi informativi.

2. *Gestione dei rapporti con Soci, Società di revisione, Collegio Sindacale e Corte dei Conti*

Fatto salvo quanto già previsto in generale al par. 4.2, le attività di supporto e collaborazione devono essere svolte sulla base di procedure che:

- individuano i responsabili delle attività di ricezione, consolidamento e trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dagli organi sociali e dalla società di revisione, nell'ambito delle funzioni coinvolte nel processo sensibile;
- prevedono sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in prospetti e/o in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti o diretti al pubblico;
- stabiliscono l'obbligo di indire specifiche riunioni di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire la corretta intellesione dei medesimi da parte dei soggetti che esercitano detto controllo, e l'obbligo di verbalizzazione delle relative statuizioni;
- stabiliscono flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza;
- regolamentano le fasi di valutazione e selezione della società di revisione contabile;
- prevedono che gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, possono essere attribuiti alla società di revisione, o alle società o entità professionali facenti parte del medesimo *network* della società di revisione, solo previa autorizzazione dell'Amministratore Delegato;
- forniscono, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti dalla società di revisione.

3. *Comunicazioni agli organi di vigilanza e gestione dei rapporti con gli stessi*

Il punto è stato più diffusamente trattato nella Sezione Specifica 1 relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

4. *Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere*

4.1 *Gestione Sociale: gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve; operazioni sulle partecipazioni e sul capitale*

Tutte le operazioni sui conferimenti, sugli utili e sulle riserve, le operazioni sul capitale sociale del GSE, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la

cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle norme di legge applicabili, delle regole di *corporate governance* e delle procedure aziendali di valutazione ed analisi delle suddette operazioni.

Salva diversa disposizione dello statuto sociale, tutte le operazioni sul capitale sociale della Società e delle società da essa direttamente controllate, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle norme di legge applicabili, essere preventivamente autorizzate dall'Assemblea degli azionisti, previo parere del Collegio Sindacale e tenuto conto degli obblighi imposti dalla normativa di riferimento e dall'Amministrazione concedente.

Qualora tali operazioni richiedessero il coinvolgimento dei responsabili delle funzioni organizzative del GSE (ad es., stime, perizie, proposte, valutazioni, programmi, ecc.), dovrà essere previsto il tracciamento ed il controllo delle specifiche attività svolte.

4.2 Ulteriori considerazioni

Possono essere inoltre adottati i seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale rilevante sulle regole di *corporate governance* e sui reati societari;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, OV ed i responsabili delle singole aree/funzioni aziendali per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *corporate governance*;
- trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- definizione di un sistema formalizzato di collegamento fra le risorse umane, gli incarichi ricoperti e il profilo di abilitazione assegnato (per quanto riguarda l'accesso ai sistemi informatici aziendali e l'uso degli stessi);
- definizione di una *policy* per la conservazione/distruzione dei dati e documenti, nonché procedure informatiche di c.d. *disaster recovery*, per la conservazione ed il recupero dei dati elettronici.

6. I controlli dell'Organo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OV effettua periodicamente controlli sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati societari diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Gli specifici compiti di vigilanza dell'OV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari sono i seguenti:

- Con riferimento al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali, i compiti dell'OV sono i seguenti:
 - (i) monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne e delle *regole di corporate governance* per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
 - (ii) esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - (iii) vigilanza sull'effettivo mantenimento da parte della società di revisione dell'indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti dal GSE.
- Con riferimento agli altri Processi Sensibili oggetto della presente Sezione Specifica – 2, l'OV dovrà effettuare:
 - (i) verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di *corporate governance*;
 - (ii) verifiche periodiche sull'espletamento delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza;
 - (iii) un monitoraggio sull'efficacia delle procedure a prevenire la commissione dei reati societari;
 - (iv) l'esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'OV dovrà:

- riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari, in modo continuativo, all'Amministratore Delegato;

- predisporre, con cadenza semestrale, un rapporto scritto semestrale per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale, sull'attività svolta;
- predisporre, con cadenza annuale, oltre al piano delle attività previste per l'anno successivo, anche un rapporto al Presidente del Consiglio di Amministrazione sullo stato dei rapporti con il Collegio Sindacale e sullo stato degli eventuali rapporti con le Autorità di Vigilanza.